

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI
Tarkett s.p.a. - sede legale Via Leone XIII n. 14 - 20145 Milano**

PARTE PRIMA	4
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.1 LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI, SECONDO LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 231/2001.....	4
1.2 ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	14
PARTE SECONDA	16
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TARKETT S.P.A.	18
1. ADOZIONE DEL MODELLO	18
1.1 PREMESSA	18
1.2 FINALITÀ DEL MODELLO.....	20
1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: METODOLOGIA DI LAVORO.	21
1.4 STRUTTURA DEL MODELLO: SEZIONI PRIMA E SECONDA E ALLEGATI.....	23
1.5 DESTINATARI.....	23
2. ORGANIGRAMMA E PROCESSI SENSIBILI DI TARKETT S.P.A.	25
2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI TARKETT SPA	25
2.2 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2.3 DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
2.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
2.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
2.5.1 Obblighi informativi nei confronti dell'OdV.....	34
2.5.2 Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni).....	35
2.6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	39
2.6.1 Funzione del sistema disciplinare.....	39
2.6.2 Sanzioni applicabili ai Dipendenti.....	39
2.6.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	40

2.6.4 Sanzioni applicabili nei rapporti con soggetti afferenti a società del gruppo, collaboratori esterni e partner.....	41
2.6.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori.....	41
2.6.6 Sanzioni nei confronti dei Sindaci.....	41
2.6.7 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni.....	42
2.7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	42
2.8 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	43
2.8.1 Informazione rivolta al personale.....	43
2.8.2 Formazione del personale.....	43
2.9 I PROCESSI SENSIBILI DI TARKETT S.P.A.	44
2.10 DELLE SINGOLE FATTISPECIE RILEVANTI	47
2.10.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001).....	47
2.10.2 Criminalità informatica, violazione del diritto d'autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 <i>bis</i> d.lgs. 231/2001).....	50
2.10.3 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art. 25 <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001).....	51
2.10.4 Le fattispecie relative ai reati societari (art. 25 <i>ter</i> d.lgs. 231/2001).....	52
2.10.5 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> d.lgs 231/2001).....	62
2.10.6 Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> d.lgs 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 231/2007).....	63
2.10.7 Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006).....	65
2.10.8 Abbandono di rifiuti (art. 192 d.lgs 152/2006 – T.U. Ambiente).....	66
2.10.9 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis</i> -1, d.lgs 231/2001).....	66
2.10.10 Reati di abuso di mercato (art. 25- <i>sexies</i> d. Lgs. 231/01).....	66
2.10.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> d. lgs. 231/01).....	68
<u>3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001</u>	68

3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO.	70
3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, LA CRIMINALITÀ INFORMATICA, LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E L'ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI.....	71

3.2.1 Presidi in tema di rischio di reato legato allo sfruttamento del lavoro.....	71
3.2.2 Presidi in tema di reati contro la personalità individuale.....	72
3.2.3 Regole idonee ad evitare la commissione di reati informatici, anche connessi a comportamenti riconducibili alla pedopornografia. Regole relative ai crimini in violazione del diritto d'autore.....	73
3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI SOCIETARI....	76
3.3.1 Attività sensibili in relazione ai reati societari.....	76
3.3.2 Regole specifiche valide per le attività sensibili inerenti ai reati societari.....	77
3.4 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	81
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	86
3.5.1	Regole
generali.....	866
3.5.2 Regole specifiche per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.....	87
3.6 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI E PROTOCOLLI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	88
3.6.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire i reati contro la Pubblica Amministrazione ed a garantire la trasparenza finanziaria.....	89
3.6.1.1 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico ufficio o servizio: elenco esemplificativo.....	89
3.6.1.2 Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica amministrazione, altre attività sensibili.....	92
3.6.1.3 Regole generali per lo svolgimento delle attività sensibili, anche a garanzia della trasparenza finanziaria.....	92
3.6.1.4 Regole specifiche per lo svolgimento delle attività sensibili.....	94
3.6.1.5 Regole specifiche per la prevenzione dei reati in tema di erogazioni pubbliche..	96
3.7 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI.	97
3.8 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	98
ALLEGATI	99

PARTE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando solo in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 231/2001, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del d.lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Il d.lgs. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, di sovente rientrano nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il d.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall’applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d’impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall’ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, e che tale reato sia compiuto nell’*interesse o a vantaggio* della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal d.lgs. 231/2001: ciò comporta, ai fini del presente modello organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che Tarkett spa (di seguito anche solo “Tarkett”) si trova a compiere all’estero, ad esempio per acquisti da Paesi diversi dall’Italia ovvero per operazioni di vendita dei propri prodotti su mercati stranieri. Tale aspetto sarà vagliato con particolare attenzione nella seconda parte di questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità dell’ente collettivo.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, bisogna sottolineare che deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso *nell’interesse o a vantaggio* dell’ente. Il *vantaggio esclusivo* dell’agente (o di un terzo rispetto all’ente) non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all’art. 5 del d. lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell’ente qualora il reato sia commesso:

- a) “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*” (cosiddetti soggetti apicali);
- b) “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*” (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*": si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell'ambito di società strutturate su più sedi, e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario fare in modo che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in Tarkett sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell'art. 5 fa riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale". Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che "la scelta di limitare la responsabilità della *societas* al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale". Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché l'importanza anche del singolo dipendente, nelle scelte e nelle attività dell'ente, acquista sempre maggior rilievo.

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le attività svolte da Tarkett, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, in ogni caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di vigilanza e controllo interno. Di tali aspetti, come si è detto, il presente modello si occuperà nella sua Parte Seconda.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento *oggettivo* tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo *soggettivo*, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una *colpa dell'organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente modello organizzativo.

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da Tarkett, al fine di valutare quali di esse esponano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini coperti da tale fonte normativa. Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (**art. 25 d.lgs. 231/2001**) o contro il patrimonio della P.A. (**art. 24**), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d.lgs. 231/2001 – anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (**art. 25 bis**), ai reati societari (**art. 25 ter**), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (**art. 25 quater**), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (**art. 25 quater**), ai reati contro la personalità individuale (**art. 25 quinquies**), nonché, attraverso la recente legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di *market abuse* (*insider trading* e aggio, **art. 25 sexies**). L'intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l'ente può commettere è evidente dal costante aumento delle fattispecie "presupposto"; infatti, sono stati introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (**art. 25 septies**) nel 2007 – poi modificati dal d.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (**art. 25 octies**), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati (**art. 24 bis**), i delitti di criminalità organizzata (**art. 24 ter**), i delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25 bis 1**), i reati in materia di violazione del diritto di autore (**art. 25 novies**) e l'induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (**art. 25 decies**¹). Di recente poi (per effetto del D.lgs. 121/2011), la responsabilità è stata estesa anche per i reati in materia ambientale (**art. 25 undecies**), nonché ai reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", (**art. 25-duodecies**) (D. Lgs. n.109/2012).

Ulteriori estensioni della responsabilità amministrativa degli enti si sono avute per effetto della Legge n. 190/2012, che ha introdotto il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (**art. 25**) e il reato di "corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. (**art. 25-ter**). Inoltre, la Legge n. 186/2014, in vigore dall' 1 gennaio 2015, ha inserito tra i reati presupposto richiamati **dall'art. 25-octies** il delitto di autoriciclaggio. Con la Legge n. 68/2015, è stato introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente" e sono stati inseriti tra i reati presupposto, le fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ed una circostanza aggravante del delitto ex art. 416 c.p. (**art. 25-undecies**). Infine, la successiva Legge n. 69/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con l'art. 12 rubricato "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", ha apportato modifiche all'**art. 25-ter comma 1** "Reati societari" del Decreto sotto il profilo sanzionatorio.

L'ultimo intervento normativo in ordine di tempo è quello della Legge n. 199/2016 che introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) d. lgs 231/2001, prevedendo per l'ente oltre alla sanzione pecuniaria e interdittiva di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/2001 anche l'interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

¹ Questa risulta essere la numerazione corretta, seppure il Legislatore testualmente introduce questo reato – di nuovo – all'art. 25 novies.

Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di reato, tra esse, la l. 16.3.2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti.

In dettaglio, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista per la commissione dei seguenti reati:

1) Reati contro la P.A. (**artt. 24 e 25 del Decreto**):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322 *bis* c.p., artt. 319 bis e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p. , art. 321 c. p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p. – aggiunto dalla l. 69/2015);

2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis del Decreto**) :

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3) Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter del Decreto**).

La Legge numero 94/2009 del 15/07/2009, con l'articolo 2 comma 29, ha introdotto la responsabilità dell'ente per le seguenti fattispecie delittuose:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/09);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a), numero 5);

4) Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);

L'art. 25 *ter* del d. lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente, pur evidenziando che l'unica pronuncia giurisprudenziale in tema (la sentenza del GIP di Milano, dott. D'Arcangelo, del 3.11.2010, resa nel proc. penale n. 12468/10 R.G. GIP) afferma una diversa, e più conforme alla costituzione, lettura del sistema², riteniamo opportuno integrare il modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì recettizio concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 *bis* T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).

In virtù delle novelle legislative introdotte con il d. lgs. 39/2010:

² Stante il principio di legalità (da intendersi in senso stretto) l'esegesi preferibile rimane quella del rinvio formale, di tal che dovrebbe ritenersi non più presupposto alla responsabilità degli enti il reato ora abrogato. Questa impostazione è corroborata dall'attuale formulazione dell'art. 3 del d. lgs. 231/2001.

- l'art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l'art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:
 - a) le parole: «*o di revisione*» sono soppresse;
 - b) le parole: «*ad altri organi sociali o alle società di revisione*» sono sostituite dalle seguenti: «*o ad altri organi sociali*»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*", art. 27 d. lgs. 39/2010 e di "*impedito controllo*", art. 29 del medesimo decreto.

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l'abrogato art. 2623 c.c.³-, è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell'ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

Infine, la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", in vigore dal 14 giugno 2015, con l'art. 12 rubricato "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", ha apportato modifiche all'art. 25-ter comma 1 "Reati societari" del Decreto sotto il profilo sanzionatorio

5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (**art. 25-*quater* del Decreto**) :

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999;

³ Anche in questo caso riteniamo più corretta e più conforme al principio di legalità l'interpretazione secondo cui il rinvio è formale: per cui i nuovi reati previsti dal d.lgs. 39/2010 restano esclusi dall'ambito applicativo del d.lgs. 231/2001.

6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-*quater*.1 del Decreto**):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

7) Reati contro la personalità individuale (**art. 25-*quinquies* del Decreto**):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 *quater*1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- adescamento minori (art. 609 *undecies* c.p.).

8) Reati di “abuso di mercato” (**art. 25-*sexies* del Decreto**):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998)
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F., D.lgs. n. 58/1998)

9) Reati “transnazionali” (**art. 10 Legge 146/2006**):

L’art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura “transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge (si veda più in dettaglio al paragrafo 2.10.6), per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

10) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-*septies* del Decreto**):

L’art. 300 del d.lgs 81/2008, novellando quanto già inserito dalla Legge n. 123 del 2007, ha sostituito l’art. 25 *septies* del decreto, introducendo la responsabilità

amministrativa dell'ente nel caso si delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulle tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 25-octies del Decreto**).

L'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 231/07 introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)⁴,
- autoriciclaggio (art. 648 *ter*, co. 1 c.p., aggiunto dalla l. 186/2014).

12) Criminalità informatica ed illecito trattamento di dati (**art. 24-bis del Decreto**)

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, amplia il novero delle fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo con l'art. 24 *bis* del d. lgs. 231/2001, le seguenti fattispecie:

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.),
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.),
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

13) Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1 del Decreto**):

Il legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto alle seguenti fattispecie, attraverso l'articolo 15, comma 7 della Legge numero 99/2009:

⁴ I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 soltanto se realizzati transnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06, *supra sub* 9).

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.);

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (**art. 25-novies del Decreto**).

Delitti introdotti con la citata Legge 99/2009 - medesimo articolo: art. 15 comma 7:

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni ecc.) (artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della Legge n. 633/1941);

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-novies (rectius: decies) del Decreto**).

Quest'ultima fattispecie è stata inserita dall'articolo 4 della Legge numero 116/2009:

- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 *bis* c.p.).

Già presente tra le fattispecie di reato presupposto di cui all'art. 10 L. n. 146/06, la responsabilità dell'ente è stata così estesa a questo reato a prescindere dal requisito della trans nazionalità.

16) Reati ambientali (**Art. 25-undecies del Decreto**).

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqies* c.p.);
- Delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-*bis* c.p.);
- Divieti di scarico (art. 137 T.U.A. D.Lgs. n.152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A. D. Lgs. n.152/06);
- Inquinamento dei siti (art. 257 T.U.A. D.Lgs. n. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 T.U.A. D.Lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 T.U.A. D.Lgs. n.152/06);
- Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis DLgs 152/06);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. n.152/06);
- Violazioni in materia di tutela delle specie animali in via di estinzione e commercializzazione e detenzione di animali pericolosi (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato (Art. 3-bis c. 1 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge n. 150/1992);
- Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs n. 202/2007)
- Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs n. 202/2007).

17) Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies del Decreto**).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 T.U. Immigrazione).

In virtù del suddetto richiamo, risulta soggetto a tali sanzioni il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.

1.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come si vede, l'adozione di un modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il modello sia *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto "possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

In ogni caso, va sottolineato, per ciò che riguarda il settore dell'attività di produzione e vendita di prodotti e servizi informatici e tecnologici, che Confindustria (Associazione di categoria di riferimento, cui Tarkett è associata), in attuazione di siffatto disposto normativo, ha redatto delle Linee Guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa. Le Linee Guida in parola sono state approvate dal Ministero della Giustizia con d.m. del 4.12.2003. Successivamente, in data 24.05.2004 Confindustria ha pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida predette, che sono state definitivamente approvate dal Ministero nel giugno 2004. Infine, le medesime sono state aggiornate il 31.03.2008.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione, Tarkett ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201, recante il regolamento di esecuzione del d.lgs. 231/2001, delle linee guida predisposte da Confindustria aggiornate a Marzo 2014 e che saranno altresì richiamate nel seguito del presente modello. In particolare, nella Parte Generale delle Linee Guida aggiornate a marzo 2014 sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell'organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte Speciale è invece dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso la previsione di appositi case study.

E' comunque opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

PARTE SECONDA

DEFINIZIONI

- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Tarkett;
- "Codice Etico": codice di condotta aziendale ed etica, contenente i principi etici applicabili all'intero Gruppo Tarkett, adottato dalla Capogruppo ed implementato nell'intero gruppo (di cui Tarkett è parte);
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di Tarkett sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Tarkett, compresi i dirigenti ed i collaboratori coordinati;
- “d.lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Modelli o Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che rientra nell’ambito dei Processi Sensibili, la cui natura può essere commerciale, finanziaria o societaria (ad esempio: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti, restituzioni ai soci; ma anche attività d’impresa quotidiana, come vendite, acquisti, rapporti con il personale ecc.);
- “Processi Sensibili”: insieme di attività di Tarkett nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo funzionale di Tarkett, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- “Organi Sociali”: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Tarkett;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di Tarkett, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa – ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Reati”: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.Lgs. 231/2001 (e successive modifiche);
- “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- “Whistleblower”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero comunica una violazione del presente modello, del codice etico o della legge.

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TARKETT S.P.A.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

1.1 Premessa

Tarkett è una società con sede legale in Milano alla Via Leone XIII n. 14 e sede operativa sita in Narni Scalo (Tr), Strada S. Anna n. 6.

Tutte le funzioni - tra le quali quelle operative e direzionali - sono svolte presso la sede operativa.

Tarkett è, altresì, parte di Tarkett Group, e il suo capitale sociale è detenuto integralmente da Tarkett GDL (di seguito semplicemente “Capogruppo”).

Per completezza di analisi, si segnala che la struttura organizzativa del gruppo Tarkett prevede una suddivisione principalmente geografica:

- Europa;
- Asia
- Americhe;
- Oceania;

Quanto attiene la società che adotterà il presente modello organizzativo, si sottolinea che la stessa presenta un sito di produzione e un ufficio vendite (entrambi situati presso la propria sede operativa).

In ordine alla gestione caratteristica, Tarkett si occupa della produzione di linoleum presso la propria sede operativa, nonché della vendita, distribuzione e commercializzazione di pavimenti ad uso civile, industriale e sportivo.

Da un punto di vista amministrativo - imprenditoriale, sussistono due differenti linee di controllo rilevanti per Tarkett:

- La prima, di detenzione del capitale, facente capo quasi integralmente alla Capogruppo. Il controllo - qui - si esaurisce nella sfera giuridica della proprietà del capitale sociale.
- La seconda, consistente nella direzione strategica, di gestione e imprenditoriale.

Ne consegue che Tarkett svolge piena attività d’impresa in territorio italiano, giovandosi anche dell’ausilio del Gruppo.

Tarkett, inoltre, è fornita di personalità giuridica e rientra pacificamente fra gli enti ai quali è attribuita la responsabilità amministrativa dipendente da reato, secondo il tenore letterale dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità di Gruppo, qui richiamati in quanto rilevanti per l'analisi dei processi sensibili e delle aree di effettivo rischio di commissione dei reati in Tarkett, è necessario distinguere il controllo gestionale da quello civilistico della Società.

Per quanto attiene al controllo gestionale, è dirimente che il controllo si manifesti direttamente nell'organo amministrativo di Tarkett. L'organo amministrativo di quest'ultima determina le strategie di impresa e ne verifica l'attività, tenendo comunque in debita considerazione le *policies* di Gruppo.

Tuttavia, anche qualora il controllo fosse avvenuto ad opera di società straniera, secondo talune interpretazioni del d.lgs. 231/2001, dei reati commessi nel contesto dell'operatività di una società di capitali, seppure parte di un Gruppo multinazionale straniero, non può in ogni caso rispondere la Capogruppo estera, e questo per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché l'illecito amministrativo, qualora fosse attribuito alla società con sede all'estero, sarebbe commesso integralmente fuori dall'Italia (ivi, infatti, avrebbe luogo l'omissione del dovere di diligenza, consistente nel mancato controllo sui dirigenti-dipendenti e nell'omessa predisposizione di idoneo modello organizzativo) e non sarebbe quindi punibile per la legge italiana; in secondo luogo perché il d.lgs. 231/2001 impone un dovere di organizzazione che può essere proprio solo di enti italiani (in questo senso Di Giovine, in *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, 2005, p. 39).

Consta, tuttavia, almeno una influente interpretazione giurisprudenziale, ad oggi l'unica sul punto. Il GIP presso il Tribunale di Milano, infatti – in un caso, si badi, in cui dirigenti (cd. apicali) di una società straniera avevano operato direttamente in Italia, commettendo personalmente fatti considerati punibili come reato – ha affermato che “sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia (...) hanno sempre il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il d.lgs. n. 231/2001”. Di conseguenza il giudice ha ritenuto applicabile (e ha applicato) una misura cautelare prevista dal d.lgs. n. 231/2001 a una società di diritto tedesco (Gip Tribunale Milano, 27 aprile 2004, Siemens AG, in *Foro it.* 2004, II, 435).

Prudenzialmente, dunque, dovremmo concludere che Tarkett risponde ai sensi del d.lgs. 231/2001 se il reato è commesso (art. 5 d.lgs. del citato decreto):

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;*
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”.*

Appare, da questo punto di vista, irrilevante la dipendenza formale – individuata ai sensi giuslavoristici o contrattuali – del soggetto che opera in nome e per conto di Tarkett e sotto la direzione degli apicali di questa.

Pertanto, sotto questo profilo, nel prosieguo sarà necessario analizzare l'intera attività di Tarkett, quale possibile ambito di realizzazione dei reati rilevanti ex d.lgs. 231/2001.

Per quanto attiene al controllo societario-civile di Tarkett, giova ricordare nuovamente quanto disposto dal GIP presso il Tribunale di Milano, secondo cui la responsabilità dell'ente *“può colpire la Capogruppo non in modo indiscriminato o irragionevole, ma solo quando sussista nei suoi confronti il criterio d'imputazione dell'atto all'ente, cioè l'appartenenza qualificata all'ente della persona fisica che ha commesso il reato, ciò che garantisce dal rischio di qualsiasi arbitraria e ingiustificata estensione della responsabilità”*. È questo il caso del concorso tra soggetti qualificati, appartenenti alla controllata ed alla Capogruppo, nel fatto di reato, e sempre che sussista l'interesse del Gruppo – e non della sola controllata.

Si segnala altresì che per tutte le consociate del Gruppo Tarkett, si applica il Codice Etico (codice di condotta aziendale ed etica) applicato dall'intero Gruppo.

Pertanto, ogni riferimento del presente Modello organizzativo al Codice Etico è da intendersi al detto documento di Gruppo.

Analogamente, si applicano in Tarkett le *policies* ed i protocolli provenienti dalla Capogruppo, essendo comuni a tutte le società consociate. Tali procedure integrano e definiscono i protocolli e, in generale, il modello organizzativo posto a presidio del rischio di commissione dei reati e, anche ove non espressamente richiamati nel prosieguo, sono da ritenersi parte integrante del presente Modello organizzativo.

1.2 Finalità del Modello

La scelta di Tarkett di provvedere all'elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione, riflette la più ampia politica d'impresa della società, che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale ad essa afferente (dal *management* ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners*, circa una gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti nonché dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e procedimentalizzare le attività svolte all'interno della società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In questo quadro, Tarkett vuole perseguire, attraverso l'adozione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001, l'obiettivo di rendere l'insieme di regole e controlli, già esistente, conforme anche alla finalità della prevenzione dei reati indicati dal decreto stesso. Inoltre, la società vuole sottolineare, nei confronti di tutto il personale e di tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari, che Tarkett condanna nel modo più assoluto ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, o comunque tenuta in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira.

In tale ottica, l'adozione del Modello di organizzazione, anche integrando i piani formativi aziendali, assicura l'importante risultato di informare il personale della società ed i collaboratori e *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti,

anche penali, nell'ambito dell'attività della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti.

1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce Tarkett, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società – e perciò ai reali “rischi di reato” prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal d.lgs. 231/2001. Si è, cioè, “ritagliato” il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del d.lgs. 231/2001.

1 fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma e ripartizione delle funzioni;
- ordini di servizio anche in lingua straniera – compresa dai destinatari – (*job descriptions*), brevi report per le persone sottoposte all'altrui direzioni e codici etici;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica;
- manuali, regolamenti operativi e procedure formalizzate, comprese quelle di Gruppo;
- regolamenti di spesa;
- sistema di auditing interno al Gruppo;
- sistema sanzionatorio esistente;
- sistemi di gestione implementati sulla base di normative tecniche (ISO 9001, ISO 14001), nonché le relative certificazioni;
- sistema World Class Manufacturing Sicurezza;
- manuale del sistema di gestione della qualità;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di Tarkett, prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie *policies* e delle procedure nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratore Delegato, Responsabile Amministrazione e Finanza - CFO, Responsabile qualità, RSPP, etc ...). I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* protrattasi per alcuni mesi, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal d.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato. Il risultato di siffatta attività è stato confluito – in versione sintetica – nel report di analisi della situazione.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi emersa dalla compilazione delle schede di cui sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre e concordare con il soggetto responsabile della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, di identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative esplicitamente codificate, ovvero non normativizzate, ma ugualmente rispettate nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alla funzione di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società già adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che la Tarkett riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

1.4 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una parte prima, volta ad illustrare le finalità e i contenuti del d.lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento. La parte seconda, invece, costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Il Modello si completa con i suoi allegati, anche su supporto informatico, - che ne costituiscono parte integrante

Il set documentale è conservato accuratamente, sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza, unitamente ad un originale del presente modello ed è comunque consultabile da tutti i soggetti destinatari, contattando, senza formalità, il citato Organismo o l'Ufficio personale. Il Modello organizzativo è fisicamente disponibile costantemente in azienda presso l'Ufficio personale che ne conosce la dislocazione, e, richiesto, ne autorizza la consultazione registrandone l'accesso.

1.5 Destinatari

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di Tarkett che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono, dunque, essere rispettate dal personale dirigenziale, che opera in nome e per conto della società, e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati circa i contenuti del

Modello medesimo, secondo le modalità pure indicate dal presente. Oltre ai dipendenti della società il presente Modello si applica, ove possibile, anche ad altri soggetti del Gruppo - da intendersi nella sua accezione più ampia - qualora gli stessi svolgano attività riguardanti Tarkett.

Al fine di garantire una efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a Tarkett per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

Rispetto ai Partner ed alle altre società consociate nel Gruppo, oltre che nei raggruppamenti d'impresa cui partecipi, anche se legati in *joint venture* o in altri rapporti contrattuali con Tarkett, si prevede che la società – prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi con stabili vincoli contrattuali – svolga un'adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti (soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera ed i rapporti con le autorità pubbliche.

2. ORGANIGRAMMA E PROCESSI SENSIBILI DI TARKETT S.P.A.

2.1 Struttura organizzativa, di gestione e di controllo di Tarkett spa

Tarkett è una società con sede legale in Milano alla Via Leone XIII n. 14 e sede operativa sita in Narni Scalo (TR), Strada S. Anna n. 6.

La società adotta un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale, costituito dal Consiglio di Amministrazione, dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione. La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai singoli consiglieri, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, ove e nei limiti in cui tale potere venga conferito nell'atto di nomina o in altra delibera.

Il sistema di controllo è attribuito e gestito dal Collegio sindacale, composto da un presidente, due membri effettivi del Collegio e due sindaci supplenti.

Inoltre, in virtù della citata appartenenza al Gruppo Tarkett, la società è soggetta a periodici audit di Gruppo.

Infine, per il rispetto delle normative tecniche di settore, la società è soggetta a certificazione da parte di ente esterno.

La struttura operativa, le risorse aziendali ed i processi di Tarkett costituiscono l'oggetto dell'analisi effettuata. I processi maggiormente sensibili alla commissione dei reati individuati e le responsabilità delineate per ruolo e funzione aziendale sono dettagliate nel prosieguo.

Essendo la società parte del gruppo multinazionale Tarkett, le procedure previste sono coordinate con quelle di detto Gruppo e sono vincolanti anche per i soggetti afferenti ad altre società del medesimo insieme di enti, ove applicabili, nei termini e modi delineati dettagliatamente nel prosieguo.

2.2 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001 prevede, quale elemento di fondamentale importanza, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In relazione all'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e all'esigenza di attuare efficacemente il Modello, si è deciso di nominare un Organismo di Vigilanza secondo i principi qui dappresso descritti.

Il d.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l'OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo.

Tarkett ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV plurisoggettivo.

Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa e la partecipazione nel Gruppo, a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è istituzionalmente preposto.

Si è inoltre deciso che la nomina dell'organismo collegiale dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e comunque garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

a) **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all'OdV, da considerarsi come unità di staff a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'OdV risponda solo al massimo vertice gerarchico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione e, anche, al Collegio Sindacale).

Al fine di rendere effettivi i suddetti requisiti, è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore del componente dell'OdV, in modo da assicurare allo stesso un'adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a suo danno (si consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire al vertice aziendale il reato – o il tentativo di commissione del medesimo – ovvero una violazione del presente Modello, di cui si dirà – in special modo – *infra* al punto c).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione sarà adeguatamente informato circa le valutazioni sulla performance professionale complessiva, e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all'OdV; il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

b) **Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (e.g. gestione dei sistemi di sicurezza e prevenzione degli infortuni, campionamento statistico, tecniche di analisi, conoscenze contabili, metodologie di individuazione delle frodi e del

sistema informatico) e competenze giuridiche, con particolare riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il componente dell'OdV, deve possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi formali, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti d'interessi e di rapporti di parentela con gli organi sociali e con il vertice, il non essere mai stati condannati, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Ciò al fine di garantire ulteriormente l'obiettività di giudizio richiesta dal compito.

Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato ad assumere la carica di componente dell'OdV deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci e revisori di Tarkett o del Gruppo;
- conflitti d'interesse, anche potenziali, con Tarkett o con altre società del Gruppo, tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su Tarkett;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'OdV, ovvero alla instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o locali nei tre anni anteriori all'assunzione della carica di componente dell'OdV, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organo;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al d.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non colposamente;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) Continuità d'azione
L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere una struttura "interna" all'azienda, anche se indipendente rispetto all'organo amministrativo di Tarkett, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l'obiettività di giudizio.

Sul piano soggettivo, i membri dell'OdV devono essere dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità. Detto soggetto, in virtù dell'attività che è chiamato a svolgere, deve essere dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza relativa e quindi fornito di conoscenze senz'altro di carattere aziendalistico, ma anche dotato della necessaria cultura legale (societaria, penale, civile, processuale e amministrativa) contabile e gestionale. I membri dell'OdV dovranno, inoltre, garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli organi sociali ed i vertici aziendali o, comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Al fine di assicurare la necessaria stabilità e continuità d'azione al predetto Organismo, si prevede che i membri rivestiranno tale ruolo per un periodo consistente: anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'effettiva nomina.

In tale periodo, il suo compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

L'eventuale revoca del membro dell'OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e previamente comunicata al Collegio sindacale.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, per tale dovendosi intendere anche interventi di ristrutturazione organizzativa di Tarkett, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio sindacale.

L'OdV è nominato dal Consiglio d'Amministrazione di Tarkett.

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determineranno l'immediata decadenza del membro dell'OdV.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

Contestualmente alla nomina dell'OdV, si è deciso di incaricare ogni manager (o apicale) Responsabile delle singole aree funzionali (di seguito anche solo: Responsabili di Funzione) - individuati sulla base dell'organigramma di Tarkett - del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso. Tali soggetti, adeguatamente formati al riguardo secondo un piano di formazione specificamente inerente il presente modello validato dall'OdV stesso, sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività della società nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, e che hanno contribuito alla definizione dei protocolli idonei a presidiare siffatti rischi. La loro attività, comunque, non sostituisce integralmente quella dell'OdV, che rimane soggetto responsabile per la vigilanza sul Modello organizzativo, attività svolta con l'ausilio dei detti Responsabili.

In particolare tali soggetti sono stati individuati nei responsabili delle seguenti funzioni:

- Presidente e consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione (Amministratore Delegato);
- Contabilità, amministrazione e finanza;
- Personale;
- Commerciale;
- Acquisti;
- Controllo qualità, tecnologia e ambiente;
- Informatica;
- Responsabile e preposti al sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sono altresì considerati alla stregua di *managers* apicali dell'ente i soggetti responsabili delle funzioni condivise ed accentrate presso la capogruppo, tutti coloro che siano titolari di procure o deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione e/o dal vertice aziendale ed ogni altra persona che operi in qualità di apicale nella società, indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito.

Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati *managers* Responsabili di Funzione, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell'effettiva attuazione del Modello, in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e informativo, tra l'OdV e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

L'attività dei *managers* Responsabili di Funzione costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare efficacemente il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun *manager* Responsabile di Funzione è quindi obbligato a riportare all'OdV tutte le notizie utili al fine di meglio consentire all'OdV stesso il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

L'OdV provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa che regolamenti il suo funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello.

Inoltre, poiché la gestione piramidale dei flussi informativi, circa la presenza di aree a rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, costituisce a propria volta un *processo sensibile*, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'OdV, quest'ultimo provvederà ad adottare efficaci meccanismi di *whistleblowing protection*, provvedendo cioè ad istituire delle linee fax e/o delle caselle di posta cartacea ed elettronica alle quali ogni dipendente, anche in forma anonima e riservata, potrà trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato.

2.3 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal d.lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello stesso.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Responsabili di Funzione, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- verbalizzare le comunicazioni che, almeno su base semestrale, sono ricevute dai *managers* Responsabili di Funzione, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
- vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto espletate;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello organizzativo tra tutti i dipendenti, consulenti e partner;
- confrontarsi con il Responsabile Risorse Umane per la definizione di appositi programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni periodiche da inoltrarsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, volte a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le basi conoscitive circa la normativa di cui al d.lgs. 231/2001;

- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con le funzioni interessate, lo spazio nella rete di Gruppo e/o in forma cartacea, contenente tutti i dati relativi al d.lgs. 231/2001 ed al presente Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello, anche non integranti gli estremi di un reato;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo all'irrogazione delle sanzioni ed al relativo procedimento disciplinare (per quanto concerne questo punto, si rinvia al paragrafo 2.6);

Qualora l'attività richieda competenze specialistiche che eccedono quelle del membro dell'OdV, lo stesso organo potrà ricorrere a consulenti e professionisti esterni, scegliendoli tra quelli qualificati dall'azienda.

Il compito di curare l'aggiornamento del Modello è posto in capo all'organo gestorio, per cui l'OdV sul punto ha solo il compito di verificare che ciò sia eseguito.

L'attività dell'OdV si traduce nelle seguenti attività:

- programmare controlli ed implementare verifiche su base periodica delle attività di tutte le singole Aree Operative, al fine di garantire la corretta (e costante) individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione. Potendosi avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione dei manager Responsabili delle singole Aree Operative;
- attuare le verifiche periodiche e a campione della idoneità ed efficienza dei protocolli previsti in attuazione delle procedure adottate dall'azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, anche di carattere contabile, riscontrando e segnalando all'organo dirigente ogni eventuale anomalia;
- verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge, potendosi avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione da parte dei predetti manager;
- verificare ed aggiornare il Modello in ogni sua parte a seguito di modifiche aziendali, legislative e di ogni altra natura che abbiano incidenza su quanto previsto dal presente documento;
- valutare, unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere nell'ottica di un efficace aggiornamento del Modello e predisporre un piano di miglioramento dello stesso;
- coordinare i professionisti incaricati, su eventuale impulso e delega espressa del Consiglio di Amministrazione, degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi attraverso le modifiche e/o le integrazioni rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;

- segnalare all'organo dirigente le violazioni del Modello organizzativo in grado di determinare la responsabilità in capo all'ente, registrare e conservare le medesime accuratamente;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di volta in volta adottate dagli organi competenti;
- qualora si renda necessario, in conseguenza alla modificazione del Modello, un intervento modificativo sulle *policies* o sulle procedure contenute nei manuali operativi, l'OdV potrà disporre autonomamente tale modifica.
- redigere verbale delle riunioni;
- conservare accuratamente i verbali, le decisioni, i suggerimenti, le proposte ed ogni documentazione dell'attività svolta, delle segnalazioni e della documentazione rilevante.

Per l'espletamento di siffatti compiti, l'OdV, nell'esercizio dei propri poteri ed in perfetta autonomia, provvederà direttamente alle seguenti incombenze:

- predisporre il piano annuale delle verifiche sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello, sulla base di quanto emerso durante l'anno precedente;
- disciplinare l'attività di verifica dei Responsabili delle singole Aree Operative e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- predisporre misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio e la tracciabilità dei flussi informativi e decisionali, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
- disciplinare le modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei soggetti responsabili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando anche il loro aggiornamento e l'effettività della trasmissione delle informazioni richieste.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l'OdV dispone di un budget adeguato. Detto budget viene predisposto annualmente dall'OdV ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tarkett, e dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. In casi eccezionali, il budget annuo potrà essere aumentato ulteriormente a seguito di richiesta dell'OdV ove necessario per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Ove l'OdV rilevasse un potenziale conflitto d'interesse, lo comunica al C.d.A. e, se del caso, anche al Collegio sindacale.

L'OdV non dispone di poteri operativi o decisionali, neppure di tipo impeditivo, in relazione all'attività imprenditoriale di Tarkett.

In ogni caso, di ciascuna deliberazione dell'OdV deve essere informato il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le suddette deliberazioni hanno mero carattere consultivo e/o propositivo, e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV si avvarrà della collaborazione di ogni funzione e di ogni risorsa della società al fine di ottenere le informazioni o i dati rilevanti, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

In ogni caso potrà ricorrere anche a consulenti esterni, ove la loro collaborazione si renda necessaria.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV, il d.lgs. 231/2001 non pare poter modificare la normativa societaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che, per ciò che riguarda i soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ossia quei soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per le violazioni di legge di cui tali soggetti si rendessero responsabili.

All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo, e la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della possibilità di proposizione delle azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati. Copia della documentazione deve essere custodita a cura dell'OdV stesso.

Il membro dell'OdV, nonché tutti i soggetti dei quali quest'ultimo si avvale, a qualsiasi titolo, sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza non riporta in linea gerarchica a nessuna funzione all'interno della società.

Il *Reporting* dell'OdV si svolge attraverso due modalità:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Annualmente, l'OdV elabora una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio sindacale, ed in funzione delle evidenze emerse nel corso dell'anno precedente l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Nel caso in cui l'OdV riscontri delle anomalie o criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la segnalazione dovrà essere indirizzata a uno degli altri soggetti di cui sopra.

L'attività di *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le modifiche apportate al modello o le proposte di modifica del medesimo;
- le eventuali anomalie riscontrate, sia in termini di comportamenti in Tarkett, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri tra l'OdV e i soggetti referenti devono essere verbalizzati, e le copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni e i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

2.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

2.5.1 Obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il d.lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

All'OdV possono essere comunicate anche tutte le preoccupazioni riguardo la violazione di procedure che potrebbero condurre alla realizzazione, ipotetica, di un qualsivoglia reato.

Specificamente, con il presente modello sono istituiti una serie di obblighi, gravanti su tutto il personale di Tarkett, e, in primo luogo, sui manager Responsabili di Funzione.

In particolare, tutti i Responsabili delle singole Aree Operative tengono informato l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello. Il personale dipendente, ed eventuali collaboratori esterni, devono riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Inoltre, l'OdV deve ricevere copia dei report periodici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in modo da essere tempestivamente informato circa eventuali violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche del Modello organizzativo.

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante (*whistleblower protection*).

Comunque⁵, l'OdV deve essere tempestivamente informato nel caso di:

- a) informazioni relative all'assetto dell'azienda, anche prima dell'istituzione dell'OdV;
- b) notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- d) provvedimenti provenienti da qualsiasi autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001;
- e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- g) partecipazione a gare d'appalto, ed aggiudicazione degli stessi, e, in genere, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell'antitrust, e di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- i) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse adunanze dell'organo amministrativo;
- j) comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

L'inosservanza dei suddetti obblighi di *reporting* ad opera dei referenti aziendali comporta violazione del modello e relativa applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

2.5.2 Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni)

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo.

Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà utilizzare le procedure interne di Tarkett, conformi alla legge ed alle indicazioni del Gruppo, predisposte per risolvere e conciliare le vertenze del personale.

Tarkett si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti i dipendenti facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro.

Tarkett non potrà tollerare molestie a un dipendente da parte di nessuno (si vedano le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico).

Saranno intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi dipendente che segnali una violazione del Modello.

Un dipendente che segnali una violazione del Modello o trasmetta un'accusa sia essa falsa, o presentata con mezzi diversi da quelli riconosciuti dal sistema di protezione, non avrà diritto alle tutele offerte da quest'ultimo

Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

Le procedure interne di Tarkett, derivanti da indicazioni di Gruppo, già prevedono un sistema di protezione delle comunicazioni, il cui responsabile non si trova nella società. Questa procedura, pertanto, viene aggiornata dalla presente, prevedendo che le segnalazioni giungano anche all'OdV.

Tarkett incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello, a discuterne con il manager responsabile di funzione prima di seguire le normali procedure di *Whistleblowing*, salvo evidenti controindicazioni.

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di Funzione sia in grado di risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all' OdV ed alle altre competenti figure e/o compiere indagini approfondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel presentare la segnalazione al responsabile di funzione, il dipendente deve rivolgersi all'OdV.

I Consulenti e i Partner, in relazione all'attività svolta con Tarkett, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i dipendenti devono fornire le seguenti informazioni, che confluiranno in un apposito documento redatto dall'OdV:

- la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, ecc.);
- l'indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante;

- l'indicazione di tutti gli elementi che possano confermare che il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto/della situazione oggetto della segnalazione;
- l'esistenza di testimoni;
- se, in precedenza, ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con chi;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Ove possibile e non controindicato, il dipendente che effettua la segnalazione deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

Segnalazione diretta. Riservatezza

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di *Whistleblowing* è tenuto a mantenere standard elevati di professionalità e riservatezza.

Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione di *Whistleblowing* deve essere tenuto in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni.

Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l'eccessiva attenzione e/o la speculazione da parte di coloro che non devono essere coinvolti.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal d.lgs 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello deve essere sollevata direttamente all'OdV. Tale preoccupazione potrà essere sollevata in modo anonimo, sebbene venga preferita e, anzi, caldeggiata la segnalazione nominativa. In ogni caso, i *Whistleblowers* anonimi dovranno necessariamente motivare l'anonimato, oltre a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione per consentire un'indagine adeguata.

Problematiche controverse relative alla contabilità o all'auditing. Gestione di una segnalazione

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito, equo e tempestivo.

Le indagini devono iniziare al più presto e devono essere portate avanti in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione. Se necessario, i documenti devono essere prelevati dalle aree e dagli archivi in cui sono conservati.

Di tutte tali attività si occupa l'OdV.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

È istituito, inoltre, un obbligo funzionale di informazione a carico dei manager Responsabili delle singole Funzioni. In particolare, i Responsabili di Funzione devono riferire all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

L'OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

2.6. Il sistema disciplinare

2.6.1 Funzione del sistema disciplinare

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal d.lgs. 231/2001, è necessario che il Modello organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione, e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal d.lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al d.lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera consultiva dell'OdV, approvata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, dall'Area Personale e Risorse Umane di Tarkett secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Tutte le disposizioni del presente capo sono espone in luogo idoneo, visibile ed accessibile ai destinatari. Le medesime previsioni sono oggetto di comunicazione alle parti interessate secondo le disposizioni di legge ed a cura dell'OdV o dell'Ufficio del Personale.

2.6.2 Sanzioni applicabili ai Dipendenti

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL gomma - plastica, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori – in conformità alle procedure di cui all'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 53 e ss. del suddetto CCNL, ossia:

- a) *richiamo verbale;*
- b) *multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;*
- c) *ammonizione scritta;*
- d) *sospensione dal lavoro fino a tre giorni;*
- e) *licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 55.*

Nei casi richiesti dalla natura della colpa o per necessità investigative, Tarkett - in attesa di decidere sul provvedimento disciplinare finale - ha la facoltà di sospendere temporaneamente il lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCNL, tra cui, in particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

2.6.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto da parte dei Dirigenti, delle prescrizioni indicate nel Modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto stabilito dal CCNL per i dirigenti industriali applicato da Tarkett.

Nei casi richiesti dalla natura della colpa o per necessità investigative, Tarkett - in attesa di decidere sul provvedimento disciplinare finale - ha la facoltà di sospendere temporaneamente il Dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale, pertanto, ogni violazione del Modello posta in essere da un Dirigente di Tarkett sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

2.6.4 Sanzioni applicabili nei rapporti con soggetti afferenti a società del gruppo, collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal d.lgs. 231/2001, sono istituite previsioni da utilizzarsi quale disciplina dei rapporti con i collaboratori esterni, i soggetti afferenti alle altre società del Gruppo ed i Partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Tarkett e questi soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano lo scioglimento del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui Tarkett si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Tarkett di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice, delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Pur rimandando al prosieguo l'analisi degli specifici protocolli preventivi, è opportuno ricordare che i clienti ed i fornitori di Tarkett devono essere previamente sottoposti a verifica finalizzata a garantire che gli stessi agiscano nel rispetto della normativa applicabile.

A tali fini, copia del Modello (o delle parti di esso rilevanti per l'adempimento del contratto) deve essere resa disponibile alle controparti contrattuali.

2.6.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'OdV può comunicare tale violazione all'Organo direttivo della Capogruppo.

2.6.6 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'OdV può comunicare tale violazione all'Organo direttivo della Capogruppo.

2.6.7 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni

Le condotte sanzionabili, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, che rappresentano una violazione del presente Modello sono le seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello (ad es.: mancata osservanza delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'OdV di informazioni rilevanti, omissione di controlli, ecc.), ovvero adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni del modello;
- violazione di procedure interne previste dal Modello, o adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società al rischio di commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di condotte difformi rispetto alle prescrizioni del presente modello, e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di uno o più reati;
- adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di condotte palesemente difformi rispetto alle regole del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società, delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, in base al d.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Responsabile delle Risorse Umane.

Solo quest'ultimo ha la responsabilità della concreta applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra descritti, su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta oggetto del rimprovero.

2.7 Aggiornamento del Modello organizzativo

Come ricordato nel paragrafo 2.3, per espressa previsione dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, l'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono una responsabilità dell'organo dirigente dell'ente.

Tenuto conto della peculiare struttura organizzativa di Tarkett, e anche dei principi ispiratori della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, il potere di aggiornare il Modello è affidato direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Compete, pertanto, all'OdV il compito di *curare* l'aggiornamento del Modello, previo impulso e delega scritta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel presente Modello, compito che dovrà essere attuato anche mediante l'attività di collaborazione dei manager Responsabili delle singole Funzioni.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati nel d.lgs. 231/2001.

2.8 Informazione e formazione del personale

2.8.1 Informazione rivolta al personale

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle linee guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello è oggetto di specifica attività di formazione nella fase della sua adozione, a seguito di modifiche o aggiornamenti e, comunque, periodicamente. Altresì, verrà permanentemente messo a disposizione di tutti i destinatari in forma cartacea o elettronica, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

Infine l'OdV, insieme al competente Responsabile di Funzione, determina lo sviluppo di un piano di formazione e diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro modifiche o integrazioni.

2.8.2 Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale di Tarkett:

- ai Responsabili delle singole Funzioni un momento formativo nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, vengono approfondite le previsioni contenute nel Modello adottato da Tarkett, vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre i Responsabili delle singole Funzioni vengono messi

in grado di gestire una prima informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il restante personale;

- i Responsabili delle singole Aree Operative rilasceranno una dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo con l'impegno di conformarsi e renderne edotti i dipendenti sottoposti alla propria supervisione, che verrà conservata a cura dell'Ufficio del Personale;
- una copia cartacea del Modello ex d.lgs. 231/2001 è custodita in un'apposita area dedicata sulla rete locale informatica ovvero in un luogo fisico.

Qualora emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, ci si potrà rivolgere ai Responsabili delle singole Funzioni per una pronta risposta.

L'OdV inserisce nel piano di formazione aziendale, coordinandosi con le competenti funzioni aziendali e soprattutto con riguardo alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione di tutto il personale sull'adozione e sull'implementazione del Modello organizzativo, almeno indicando ai dipendenti i presidi ed i protocolli rilevanti per la mansione svolta ivi previsti, il sistema di *whistleblowing protection* adottato, nonché le relative sanzioni in caso di violazione.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti e di coloro che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi. A tali risorse sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di presa visione del Modello organizzativo (se non già ottenuta).

2.9 I processi sensibili di Tarkett s.p.a.

Dall'analisi dei rischi effettuata in Tarkett ai fini del D.Lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che i processi sensibili della società – allo stato – riguardano principalmente le seguenti tipologie di reati:

- a) reati contro la P.A. ed il suo patrimonio;
- b) criminalità informatica ed illecito trattamento dei dati;
- c) reati contro la personalità individuale del minore (in questo caso, il tema che necessita attenzione è quello della detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale; più marginalmente il tema dello sfruttamento del lavoro minorile);
- d) reati societari (in questo caso, il tema che necessita attenzione è quello, tra gli altri, della corruzione fra privati);
- e) reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

- f) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- g) violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- h) reati transnazionali;
- i) delitti contro l'industria e il commercio.

Per quanto attiene alle altre tipologie di reati previste dal d.lgs. 231/2001 (quelli in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, pratiche di mutilazioni genitali femminili, delitti di criminalità organizzata, induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria, ecc.), una volta compiuta la relativa analisi dei rischi è emersa per Tarkett una possibilità residuale e meramente teorica di commetterli. In relazione ad essi, pertanto, è possibile rinviare alle prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per i dipendenti, i membri degli organi societari, i consulenti e i partner, lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione degli affari e delle attività in generale.

I reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) previsti e puniti dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 633/1941), saranno analizzati insieme ai crimini informatici, poiché tali reati presentano il medesimo rischio di realizzazione in Tarkett.

In particolare, nella realtà aziendale di Tarkett, i Processi Sensibili emersi dall'approfondita analisi effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente quelli compresi nelle seguenti aree:

- a) Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e del suo patrimonio:
 - i processi potenzialmente rischiosi sono, prevalentemente, quelli connessi ai rapporti intrattenuti dai vertici dell'ente con Pubblici ufficiali incaricati del rilascio di licenze/autorizzazioni e Pubblici ufficiali incaricati delle verifiche, accertamenti e controlli;
 - eventuale gestione dei flussi di denaro provenienti (anche a titolo di contributo) dalla Pubblica amministrazione;
 - sono sensibili anche tutti i processi di scelta dei fornitori, clienti e partner commerciali, perché a rischio di coinvolgimento dell'ente a titolo di concorso nel reato altrui.
- b) Reati informatici, violazione del diritto d'autore e trattamento illecito di dati:
 - attività di danneggiamento di banche dati - anche Pubbliche Amministrazioni - a mezzo internet;
 - introduzione nei sistemi informatici di soggetti esterni all'azienda, anche Pubbliche Amministrazioni;
 - utilizzo di software contraffatto o, comunque, detenzione o uso di programmi informatici senza licenza.

- c) Reati in materia di tutela della personalità individuale del minore:
- attività di reperimento e scambio, attraverso la rete internet aziendale, di immagini pedopornografiche, anche virtuali.
- d) Reati societari:
- gestione contabile, formazione del bilancio e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società;
 - corruzione fra privati;
- e) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
- qualsiasi tipo di attività svolta da dipendenti che possa comportare un rischio per l'incolumità individuale;
 - sicurezza dell'ambiente di lavoro in genere (materiali pericolosi, rischi di malattie professionali, pericolo di incendio);
- f) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.
Reati transnazionali (riciclaggio):
- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi (ad es. i fornitori); ed ogni operazione che coinvolga il trasferimento o la gestione di somme di denaro, qualora vi sia il rischio della provenienza illecita della somma di denaro o altra utilità gestita;
 - attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.
- g) Reati transnazionali:
- Rapporti con le consociate estere del gruppo;
 - principalmente attività connesse alla gestione del personale, in particolare l'utilizzo di immigrati irregolari o clandestini;
 - le altre aree di rischio già analizzate nella categoria di reati precedente.
- h) Violazione del divieto di abbandono dei rifiuti:
- tutte le attività che comportano lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto generati dai residui delle lavorazioni e degli imballaggi.
- i) Delitti contro l'industria e il commercio:
- il rischio è la vendita di prodotti difformi da quanto dichiarato o pubblicizzato, ad esempio, aventi caratteristiche non corrispondenti all'ordine.

2.10 Delle singole fattispecie rilevanti

2.10.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)

In questo paragrafo si farà riferimento ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Tarkett e la Pubblica Amministrazione. In applicazione del criterio "casistico" che si è scelto di adottare per la realizzazione del presente Modello organizzativo, saranno qui di seguito brevemente descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel d.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo, su un piano paritetico, finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, vedendo coartata la propria autonoma capacità decisionale.

Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a Tarkett offre una somma di danaro ad un funzionario per ottenere il rapido rilascio di un provvedimento autorizzatorio.

d) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.

f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318,co. 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- g) *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di Tarkett, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

- h) *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a Tarkett, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa - ad esempio per il recupero dei materiali di scarto del ciclo produttivo -, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di Tarkett.

- i) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: un dipendente di Tarkett, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso un'attestazione, contraria al vero, dell'esistenza di determinate situazioni patrimoniali necessarie per accedere all'erogazione.

2.10.2 Criminalità informatica, violazione del diritto d'autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001)

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nuove fattispecie di reato, con l'art. 24 *bis* del d.lgs. 231/2001, in particolare:

- 1) falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- 2) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- 3) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- 4) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- 5) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- 6) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- 8) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- 9) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- 11) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Si tratta di reati in parte connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti ovvero al danneggiamento del medesimo. Per altro verso, gli illeciti riguardano condotte di intercettazione, sempre illegittima, di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è stata introdotta anche la frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

È importante, altresì, segnalare che la medesima legge parifica, ai fini penali, il documento informatico⁶ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata scritta.

Per questa categoria di reati sono stati riscontrati rischi di commissione dei reati che variano sensibilmente in relazione della funzione aziendale cui ci si riferisce, eccezion fatta per gli articoli 635 *ter*, 635 *quinquies* e 640 *quinquies* c.p., non applicabili a Tarkett.

⁶ Per documento informatico, secondo la relazione al disegno di legge originario (C. 2807) deve intendersi la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

Al novero dei reati appena richiamati si aggiungono i reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) previsti e puniti dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 633/1941).

Come è emerso dall'analisi svolta, il rischio di commissione di tali fattispecie in Tarkett è del tutto residuale.

Tuttavia, non è possibile escluderne l'applicabilità in virtù del potenziale rischio di detenzione ed utilizzo di software contraffatto. Questa peculiare e residuale ipotesi di commissione dei reati in questione sarà presidiata nel prosieguo.

2.10.3 Le fattispecie di reato contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001)

In materia di lavoro (anche minorile), è ferma intenzione di Tarkett rispettare ogni regola nazionale ed internazionale vigente. Tarkett, comunque, evita di concludere affari con parti contrattuali implicate in reati connessi con lo sfruttamento del lavoro minorile, lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani.

L'art. 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001 fa riferimento ad una serie di fattispecie poste a tutela della libertà personale, che vanno dalla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e commercio di schiavi (rispettivamente artt. 600, 601 e 602 c.p.), alle fattispecie in materia di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e di pedopornografia (artt. 600 ter e 600 quater c.p.), sino all'organizzazione e propaganda di iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).

Fra tutte queste ipotesi, per lo più evidentemente estranee alla attività di Tarkett, le sole che possano avere qualche, anche ipotetica, possibilità di realizzazione sono:

a) Distribuzione, divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedo-pornografico

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha inserito tra i delitti contro la libertà individuale diverse fattispecie in materia di tutela dei minori di diciotto anni rispetto alla produzione e al trattamento di immagini pedo-pornografiche che li riguardino. L'art. 600 ter c.p. al comma terzo punisce chi “*con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza*” materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto. Il comma quarto della stessa norma punisce, con pena minore, chi “*consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito*” il medesimo materiale. Infine, l'art. 600 quater c.p. punisce chi “*si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante*

lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”: e quindi la mera detenzione dello stesso.

L’art. 25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001, richiamando tale norma, pone di fatto a carico dell’ente una responsabilità nel caso in cui le proprie strutture informatiche vengano utilizzate da personale della società anche solo per l’acquisizione o la detenzione di materiale pedo-pornografico (esempio: un dipendente di Tarkett, attraverso un comune programma *file-sharing peer to peer*, scarica e memorizza su supporti di memoria della rete informatica degli uffici di Tarkett filmati pedo-pornografici), a maggior ragione qualora le strutture vengano utilizzate per la cessione (ad esempio mediante invio con la posta elettronica aziendale), o per la divulgazione (ad esempio mediante collocazione in un sito internet aperto al pubblico) di tale materiale.

Si rileva, peraltro, che, nonostante l’ampia interpretazione di cui è suscettibile il termine “interesse”, è molto difficile che tale reato possa essere effettivamente svolto “nell’interesse” di un ente quale Tarkett.

A seguito di approfondita analisi ad opera dei vertici aziendali, l’applicabilità di questa tipologia di illeciti è stata considerata del tutto remota in Tarkett, atteso che la società si è dotata di sistemi tali da impedirne il verificarsi.

2.10.4 Le fattispecie relative ai reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001)

Le attività residue in capo alla funzione amministrativa e contabile di Tarkett possono astrattamente concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

L’articolo 25 *ter*, comma 1, d.lgs. 231/2001, inserito dall’articolo 3 del d.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “..se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “*commessi nell’interesse della società*”;
- altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l’applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell’interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*⁷

- artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D. Lgs. 39/2010 (ex art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in). Tuttavia, si da atto che l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed il corrispondente reato non costituisce più presupposto della responsabilità degli enti, come statuito dalle Sezioni Unite Penali n. 34475 del 22 settembre 2011.

2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

3. *Altri illeciti*

- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I reati di cui trattasi sono connotati da un rischio significativo in Tarkett. L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

- *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di*

⁷ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità).

– Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Art. 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità).

– Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente ex d.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

Si noti infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile ipotizzare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità' del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Detto articolo non risulta applicabile a Tarkett, non rientrando la stessa nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;

- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo l'impresa in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente Modello.

- Art. 29 d. lgs. 39/2010 (Impedito controllo) già art. 2625 c.c. (Impedito controllo) – Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali, configurano un c.d. “reato proprio”, che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: l'Amministratore di Tarkett tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Collegio Sindacale della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi

nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione fra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

- Art. 2635-ter c.c. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

- Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) Decreto Legislativo 8/06/2001 n. 231

per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

L'applicabilità della fattispecie è subordinata al fatto che la condotta posta in essere non costituisca più grave reato. La nuova formulazione della norma comporta:

- i) un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;
- ii) l'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Particolare rilievo viene dato alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio" confermando che la ratio incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente di Tarkett S.p.A, dia o prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questo compia od ometta atti (ad es. accordi un importante contratto a Tarkett S.p.A.), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento a tale società

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati "atti simulati o fraudolenti", idonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate oppure l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto "la maggioranza in assemblea".

Esempio: l'Amministratore predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi societari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi non è emerso il rischio di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione della natura dell'attività svolta da Tarkett, nonché del fatto che la medesima opera scarsamente con strumenti finanziari, effettuando, se del caso, un cash pooling presso la società capogruppo.

- Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in

tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché Tarkett non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali Autorità o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

Anche, l'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

2.10.5 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del d.lgs. 231/2001 l'art. 25 septies (successivamente novellato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008), ove è prevista – per la prima volta – l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote⁸ in relazione ai delitti di omicidio colposo (589 c.p.) e lesioni personali colpose (590, comma 3, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

⁸ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (artt. 10 e 11 d.lgs. 231/2001).

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p., secondo cui “*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*” e lesioni personali, art. 590 c.p., che punisce “*chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale prevista dal codice penale e posti a tutela della vita e della incolumità individuale*”. Per assumere rilevanza ai fini del d.lgs 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o comunque in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell’interesse o vantaggio della società.

Specificata attenzione verrà data alla prevenzione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato, in ottemperanza alle previsioni del d.lgs. 106/2009, attraverso una attività di *risk analysis* i cui risultati confluiranno all’interno del documento di valutazione dei rischi dell’azienda e di cui sarà data comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

L’ampio rinvio normativo contenuto nella disposizione impone, di fatto, la società al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato dal d.lgs. 106/2009) e, ove non abrogati dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il d.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal d.lgs 242/1996.

Tanto in caso di lesioni, quanto nell’ipotesi di omicidio colposo, l’art. 25 *septies* prevede, inoltre, che la condanna comporti, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, anche l’applicazione alla società di una misura interdittiva.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un “interesse” o di un “vantaggio” dell’ente, come detto, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo un prevedibile sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, “l’interesse” o “il vantaggio” potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall’inosservanza delle norme cautelari.

L’indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi 01 (Risk Analysis), allegata al presente modello.

2.10.6 Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio(art. 25 octies d.lgs 231/2001)

L’art. 63, comma 3, del d.lgs. 231/07 introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i delitti di cui agli artt. 648 c.p., 648 bis e 648 ter c.p.

Si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per queste fattispecie si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote⁹.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote¹⁰.

Inoltre, la norma prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto l'art. 648 ter, co. 1, c.p. che prevede il cosiddetto Autoriciclaggio, oltre che una modifica all'art. 25-*octies* del Decreto.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati come ad es. l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora un esponente della Società (o più esponenti in concorso), non presentando la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evada dette imposte e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'acquisto di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista. Mentre non sarà punibile la condotta di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita.

Sul piano sanzionatorio, sono applicabili le stesse sanzioni che il Decreto prevede per le altre ipotesi di reato di cui all'art. 25-*octies*.

Analizzando le fattispecie di reato contemplate dai Decreti 231/07 e 231/01 si arriva alla conclusione che ai fini dei suddetti decreti, l'introduzione del reato di autoriciclaggio non comporta problematiche in quanto risulta già richiesto a tutti gli intermediari di individuare e segnalare anomalie connesse alle condotte di autoriciclaggio mediante l'applicazione dei presidi di controllo già adottati all'interno dei Modelli Organizzativi per contrastare i reati di riciclaggio e reimpiego dei capitali.

Si ritiene infatti che le procedure adottate dall'ente per l'abattimento del rischio di incorrere in responsabilità amministrativa per la commissione dei reati ex artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p. possono essere efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione.

⁹ Vedi nota precedente.

¹⁰ Vedi nota precedente.

Confindustria con la Circ. n. 19867 del 12.06.2015 nel porre alcune preoccupazioni per una applicazione troppo ampia della norma di cui all'art. 648 ter co. 1 c.p., afferma che i cd. Reati base che costituiscono presupposto per l'autoriciclaggio possono essere solo i reati "già presupposto" della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01.

Tale aspetto ha considerevoli ricadute sul piano pratico, in quanto ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti dal nostro ordinamento, quali reati base dell'autoriciclaggio, vorrebbe dire sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall'impresa, vanificandone l'efficacia, per cui sul piano operativo ne potrebbe derivare un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile.

Valgono anche per questi reati le considerazioni già svolte circa la necessità dell'interesse e del vantaggio per l'ente, oltre a tutta la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001.

L'indice di rischio di commissione di questi reati, considerabile residuo, è comunque determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente modello.

2.10.7 Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

Per questa categoria di reati è emerso un profilo di rischio remoto per Tarkett. Cionondimeno, vista la comune natura rispetto ai delitti trattati sopra, essi possono essere agevolmente prevenuti, rispettando le procedure ed i presidi enucleandi a breve, e - in parte - quelli già individuati riguardo le fattispecie di cui all'art. 24 *octies* del d.lgs. 231/2001 e senza eccessivo aggravio di costi per Tarkett.

In particolare, è emerso un profilo di rischio remoto per la commissione dei delitti previsti dagli artt. 416, 416 bis e 416 ter cp.

Per i reati concernenti il riciclaggio, ossia i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., si è già detto *supra* sub 2.10.6. Le specifiche procedure atte ad evitare codesti reati saranno indicate nel prosieguo.

Anche per i reati concernenti l'intralcio alla giustizia, quelli previsti dagli artt. 377 bis e 378 c.p., il rischio che siano commessi in Tarkett è remoto. Tuttavia, nel prosieguo saranno indicati gli opportuni presidi atti ad evitarne la commissione.

Infine, per il reato di traffico di migranti, di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il profilo di rischio rilevato attiene soltanto ai profili di gestione delle risorse umane aziendali. Pur essendo quasi irrilevante il rischio per questi reati in Tarkett sono comunque indicati alcuni protocolli idonei ad impedirne la verifica.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella citata tabella di analisi dei rischi, allegata al presente Modello.

2.10.8 Delitti contro l'ambiente (art. 192 d.lgs 152/2006 – T.U. Ambiente integrato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68)

Sebbene sia emerso un profilo di rischio specifico, Tarkett si è dotata da tempo di strumenti di gestione del rischio di lesione dell'ambiente, essendo implementata in azienda la *best practice* indicata nella direttiva ISO 14001. Cionondimeno, il presente Modello si propone di ulteriormente ridurre il rischio di commissione di questi illeciti che possono già essere prevenuti rispettando i principi contenuti nel Codice Etico, le procedure anzidette e, infine, applicando i presidi enucleandi nel prosieguo.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente Modello.

2.10.9 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1, d.lgs 231/2001)

La principale fattispecie di reato da considerare è quella legata alla vendita di prodotti difformi da quanto dichiarato.

Per meglio specificare, è possibile rilevare un profilo di rischio derivante dalla gestione degli ordini o delle variazioni tipiche dei prodotti di Tarkett che potrebbero far consegnare ad un cliente merce differente da quanto ordinato.

Altro profilo di rischio è la gestione dei simboli distintivi di gruppo, ad esempio nella riproduzione sui prodotti.

Tale procedura è soggetta al pagamento di una royalty.

Per entrambi i rischi e per la tutela in genere dei segni distintivi, Tarkett si è dotata di idonee e specifiche procedure volte ad abbattere ogni potenziale rischio e quindi atte a garantire il rispetto delle normative nazionali, degli accordi internazionali e degli impegni contrattuali.

L'indice di rischio di commissione di questi reati è, quindi, considerabile basso.

2.10.10 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies d. Lgs. 231/01)

L'art. 9, l. 62/2005, nel dare attuazione alla Direttiva 2003/6/CE ha introdotto una nuova ipotesi di responsabilità da reato legata alle fattispecie penali di abuso di informazione privilegiate e manipolazione di mercato.

Il comma 2 del citato articolo ha poi previsto una nuova forma di responsabilità dell'ente, legata alla commissione di illeciti amministrativi che sono stati contestualmente inseriti nel TUF con il nuovo art. 187-*quinques*. L'articolo ha introdotto quindi una specifica ipotesi di responsabilità dell'ente in materia di abusi di mercato (artt. 187 bis e 187 ter TUF) commessi nel loro interesse (anche non esclusivo), o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o da loro subordinati.

In realtà quella prevista dall'art. 187-*quinques* sembra essere più una responsabilità civile da illecito amministrativo, tanto che l'ente non è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, ma di una somma pari all'importo di quest'ultima.

Quanto agli illeciti amministrativi sanzionati con la nuova forma di responsabilità si considerino le due fattispecie di seguito descritte:

Abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187-*bis* TUF si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa ex art. 184 TUF in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo.

Inoltre i divieti di trading, tipping tuyautage trovano applicazione non solo nei confronti dei cd. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario).

Anche il semplice tentativo, inoltre, può rilevare ai fini dell'applicabilità della disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato, previsto dall'art. 187-*ter* TUF. La definizione data per questo illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale corrispondente (art. 185 TUF) in quanto ricomprende come fattispecie non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o espediente.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assogettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse in quello interessato.

Nell'art.187-*quinques* TUF c'è poi un rinvio ai principi fondamentali del D. Lgs. 231/01: il comma 4 prevede che in relazione ai due illeciti menzionati, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,7,8 e 12 D. Lgs 231/01. Detto rinvio consente nell'ambito della procedura amministrativa sanzionatoria che si svolge innanzi alla CONSOB di:

- dare rilievo esimente all'adozione/attuazione dei modelli organizzativi e gestionali;
- affermare l'autonoma responsabilità dell'ente anche nei casi di autore non identificato;
- configurare casi di riduzione della pena in seguito a condotte riparatorie.

Una differenza sostanziale rispetto alla disciplina della responsabilità da reato risiede invece nell'impossibilità di applicare all'ente sanzioni interdittive:

2.10.11 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies d. lgs. 231/01)

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Si ritiene che il reato in questione sia applicabile alla Società, pertanto, tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DELLE PROCEDURE IDONEE AD IMPEDIRE LA REALIZZAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che devono essere posti in essere dai dipendenti di Tarkett, nonché dai dipendenti di altre società del Gruppo, dai suoi consulenti e partners, come già definiti nel presente modello organizzativo.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i reati.

In ogni caso, i presidi individuati, generali e specifici, saranno da considerarsi *cross border* e, dunque, applicabili a ogni soggetto afferente a qualsivoglia società riconducibile, anche indirettamente o per via mediata, al Gruppo Tarkett.

Ciò comporta quantomeno che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i dipendenti, i consulenti e partners di Tarkett sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello organizzativo;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nell'ente, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del modello.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale di Tarkett svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di Tarkett, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla società.

Quanto sopra appare coerente con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria ed è ritenuto dalla Società ragionevolmente idoneo anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e

concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatti i presidi idonei ad evitare la commissione di reati, nonché i relativi protocolli aziendali e le procedure operative.

Queste ultime, tutte parte integrante del presente modello, anche solo in copia informatica, e disponibili tramite i Responsabili di funzione, sono riconducibili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quanto all'area finanziaria, contabile, amministrativa, al codice etico ed alle regole di gruppo (Key controls del TRACE) ed a quelle disciplinate dal Manuale Sistema di Gestione Qualità (di seguito "Manuale");
- quanto alla salute, sicurezza, ambiente e qualità al World Class Manufacturing Sicurezza, le procedure sul sistema ambientale, le procedure sul sistema sicurezza del lavoro;
- quanto alla sicurezza informatica le procedure imposte dalla Capogruppo e sintetizzate nel protocollo di sintesi INF 01.

Infine, prima della trattazione degli specifici presidi volti ad evitare la commissione di reati in Tarkett, si segnala che per quanto attiene ai reati informatici sono stati predisposti degli specifici protocolli¹¹, indirizzati alle competenti funzioni aziendali, richiamati nel prosieguo nelle sedi opportune.

3.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Per quanto emerso in sede di analisi dei processi e delle attività sensibili al rischio di reato in Tarkett questa categoria di illeciti può essere adeguatamente prevenuta attenendosi ad una corretta segregazione delle attività, così come indicata nel paragrafo 3.6¹², cui si rinvia per le regole generali e specifiche del corretto agire della Società nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali ed estere.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Amministrazione Pubblica italiana, è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice etico e nel Modello organizzativo.

Nel caso specifico dei fornitori, partners commerciali e consulenti, Tarkett si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche. Detta procedura è finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni aziendali e di gruppo coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

¹¹ Allegati e da considerarsi quale parte integrante del presente modello.

¹² Il rinvio è consigliato per economia di trattazione, anche in ragione del carattere internazionale del Gruppo cui appartiene l'ente che intrattiene rapporti con Pubbliche Amministrazioni straniere.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del fornitore possono essere incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute; all'esito si procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile e, di conseguenza, si consente la verifica di eventuali segnali d'allarme (sotto meglio specificati).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

3.2 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati contro la personalità individuale, la criminalità informatica, la violazione del diritto d'autore e l'illecito trattamento dei dati.

Per quanto emerso in sede di analisi dei processi e delle attività sensibili al rischio di reato in Tarkett, essendo simili le condotte che potrebbero condurre alla consumazione di molti dei reati legati alla pedopornografia (attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e della rete internet) a quelle tipiche della criminalità informatica e d'illecito trattamento dei dati, il presente paragrafo indica presidi idonei a prevenire il rischio di commissione di entrambe le categorie.

Pur non essendo stati considerati direttamente applicabili a Tarkett i reati commessi in danno della personalità individuale – non rientrati tra quelli commissibili utilizzando sistemi informatici e rete internet - si è ritenuto prudenzialmente opportuno indicare alcuni protocolli generali in grado di monitorarne l'inevitabile rischio residuo di commissione.

Oltre a quanto indicato nel testo seguente, si rimanda ai presidi di cui all'allegato denominato INF 01 per ulteriori indicazioni concernenti l'abbassamento del rischio residuo di commissione di questa categoria di reati.

Per quanto riguarda le attività di B2B sono gestite direttamente dalla Capo-gruppo che si occupa direttamente della tutela dei dati sensibili e dell'intera gestione del processo informatico.

Nel prosieguo, per prime, verranno trattate la fattispecie che, per le modalità della realizzazione, non sono omogenee alle altre, commettendosi a mezzo di sfruttamento della manodopera. Seguiranno le altre fattispecie legate alla criminalità informatica.

3.2.1 Presidi in tema di rischio di reato legato allo sfruttamento del lavoro

In materia di lavoro (anche minorile), è ferma intenzione di Tarkett rispettare ogni regola nazionale ed internazionale vigente. La Società, anche se il rischio di commissione di questo reato risulta basso, provvede a verificare che non siano assunti né altrimenti utilizzati in attività lavorative nella società soggetti di età inferiore al minimo di legge.

Tarkett richiede ai partner contrattuali le opportune informazioni circa il rispetto della norme giuslavoristiche (soprattutto) in tema di lavoro minorile ed evita di concludere affari con

parti contrattuali implicate nello sfruttamento del lavoro minorile, lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani.

3.2.2 Presidi in tema di reati contro la personalità individuale

Innanzitutto, Tarkett è conscia che ogni operazione che si profila come un rischio per la reputazione della società deve essere evitata, non importa quanto redditizia avrebbe potuto essere a breve termine.

Per Tarkett è essenziale la tutela della propria integrità reputazionale, pertanto ogni reato del presente capo è considerato come posto in essere contro l'interesse della società.

I reati di cui trattasi sono particolarmente invisibili alla società, quindi, ogni collaboratore o partner commerciale di Tarkett deve astenersi da comportamenti che possano configurare uno dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

Non è ammessa alcuna deroga al presidio generale di cui sopra, della cui vigilanza sono incaricati, in primo luogo, i managers responsabili di funzione aziendale. Qualora essi riscontrino una violazione in tal senso, ovvero vengano a conoscenza di qualsivoglia notizia di rischio di commissione di tali reati lo comunicano all'OdV, tempestivamente.

Ogni persona comunque afferente alla società può segnalare all'OdV, a mezzo del sistema di comunicazione adottato – e, quindi, anche in forma anonima -, la violazione (anche se presunta) della normativa oggetto del presente paragrafo.

Nel caso in cui l'OdV riceva segnalazione di siffatti reati (anche solo potenzialmente posti in essere nella società) deve, senza ritardo, eseguire le ispezioni e gli accertamenti necessari, procedendo a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti, verificata la fondatezza della segnalazione.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di questi reati, il manager responsabile della funzione personale di Tarkett comunica:

- ogni informazione di cui è in possesso che potrebbe ledere o porre in pericolo la personalità individuale dei dipendenti e collaboratori della Società;
- ogni azione od omissione che possa ledere o porre in pericolo la personalità individuale dei medesimi soggetti;
- ogni altra circostanza che possa porre in pericolo o ledere la personalità individuale.

Ove si riscontrino irregolarità, il medesimo ne informa l'OdV tempestivamente, ponendo rimedio al comportamento illecito nel più breve tempo possibile.

Tarkett richiede ai partner contrattuali le opportune informazioni circa il rispetto della norme giuslavoristiche ed evita di concludere affari con parti contrattuali implicate nello sfruttamento del lavoro minorile, lavoro forzato o altre violazioni dei diritti umani.

Le attività d'urgenza svolte per assicurare il tempestivo intervento di cui sopra, delle quali dovrà essere redatto verbale al termine delle operazioni a cura dell'OdV, sono escluse da ogni vincolo di spesa.

3.2.3 Regole idonee ad evitare la commissione di reati informatici, anche connessi a comportamenti riconducibili alla pedopornografia. Regole relative ai crimini in violazione del diritto d'autore.

Le regole di cui al presente paragrafo riguardano la tutela dell'integrità dei dati informatici, la paternità delle azioni informatiche e dei messaggi provenienti dai PC in uso ai dipendenti di Tarkett.

Le procedure previste, atte anche ad evitare i reati lesivi della personalità individuale, costituiscono modalità di prevenzione di illeciti relativi alla privacy, ed, inoltre, integrano le misure previste per la diminuzione dei rischi di altri reati informatici.

In particolare, le suddette procedure sono create, come premesso, anche per prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal nuovo art. 24 *bis*, recentemente inserito nel D.Lgs. 231/2001 ad opera della L. n. 48/2008.

Si tratta, infatti, delle modalità di gestione degli accessi ai personal computer ed alla rete aziendale e ad internet, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

Per quanto attiene allo specifico bene giuridico indicato nella rubrica del paragrafo, Tarkett vieta a tutti i soggetti ad essa afferenti di visitare siti internet che contengono materiale offensivo. E' proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità.

Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico.

Nel sistema informatico in uso a Tarkett sono previste adeguate procedure di verifica e controllo, ad ogni livello. L'uso dei computer disponibili nella rete aziendale è concesso previa autorizzazione del diretto superiore gerarchico e solo per fondati motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni elaboratore (PC, nel prosieguo) è riservato e protetto da password. Da ogni PC, l'utente per accedere alla rete (network) di Tarkett, deve disporre di username e password (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente). L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, e con diverse autorizzazioni a seconda della funzione.

L'utilizzo di internet è parimenti strettamente regolamentato. Il personale di Tarkett non ha accesso alla rete esterna se non previa autorizzazione del proprio diretto superiore gerarchico.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e internet in Tarkett deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.

Se la violazione viene riscontrata dal manager responsabile della funzione, spetta al medesimo, senza indugio, avvertire dell'accaduto l'OdV.

Prima di enucleare le altre regole generali a riguardo di codesti reati, si ricorda che i protocolli specifici sono indicati nell'allegato INF 01, da considerarsi di sintesi delle procedure aziendali e di gruppo implementate.

3.2.3.1. Modalità di accesso ai singoli PC

Ogni singolo elaboratore (PC) fa parte del dominio interno "Tarkett.com" e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso.

Ogni utente è fornito di password di accesso sia al PC che al dominio.

Le password sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

A ciascun utente sono stati forniti i relativi privilegi di accesso a seconda della mansione/attività: la regola generale in tal senso è che ogni utente ha accesso alla propria cartella sul server ed ad una cartella pubblica per lo scambio di informazioni tra utenti. Alcuni utenti hanno accessi condivisi su cartelle di interesse comune.

Viene prevista, inoltre, un'apposita procedura che permette di identificare con precisione l'operatore che sta ponendo in essere o ha posto in essere qualsiasi attività dal PC.

3.2.3.2. Modalità di archiviazione dei dati e backup

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di backup, su supporti magnetici removibili.

I supporti di backup per ogni server permettono, a rotazione, di avere un archivio dei salvataggi relativo agli ultimi 12 mesi, e a garantire una gestione del ripristino di informazioni involontariamente cancellate.

Per ogni server sono disponibili i seguenti supporti :

- quotidiano – ultimi 5 giorni lavorativi in corso
- settimanale – tutte le ultime settimane del mese in corso
- mensile – ultimi 12 mesi

Detti supporti vengono conservati in zone protette e dentro un armadio ignifugo, disponibili solo ad utenti autorizzati.

3.2.3.3. Modalità di visibilità dei dati tra diversi PC

E' possibile condividere con altri utenti/PC risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio PC o del server locale.

Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce.

L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni PC che dispone di tale facoltà è utilizzato con password d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

3.2.3.4. Modalità di accesso ad internet singoli PC

Ogni utente su PC ha la possibilità di navigare in internet senza alcun limite di tempo, solo se previamente autorizzato dal proprio superiore gerarchico e per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla società.

Al momento della concessione dell'autorizzazione ogni utente viene reso edotto dell'esistenza dei controlli e della "Policy" per l'utilizzo di Internet all'interno di Tarkett.

Dell'uso improprio di internet o del sistema è dato avviso immediato al manager responsabile di Funzione, il quale, senza ritardo, comunica quanto segnalato all'OdV che provvede con istruttoria.

Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni PC è protetto tramite antivirus centralizzato e distribuito dal server, costantemente aggiornato.

3.2.3.5. Modalità di accesso dall'esterno di Tarkett alla rete aziendale

Dall'esterno possono accedere soltanto gli utenti registrati forniti di connettività mobile, per interrogare la propria casella di posta elettronica attraverso il servizio di Web-mail, messo a disposizione dal server di posta elettronica e per accedere attraverso una vpn (con le stesse user e password) alle cartelle personali e/o della funzione aziendale per cui sono accordate le autorizzazioni, sempre tramite autenticazione di dominio con il nome utente e la password relative.

3.2.3.6. Detenzione e utilizzo legale dei softwares

Questo protocollo è volto a calmierare il rischio di commissione dei reati concernenti la violazione del diritto d'autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, etcc, p. e p. dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della L. 633/1941).

La rischiosità relativa è del tutto marginale.

Le licenze software di Tarkett sono gestite a livello di Gruppo e, pertanto, ci si riporta al Modello Organizzativo quanto attiene agli opportuni presidi di prevenzione dei relativi reati.

3.3 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati societari

3.3.1 Attività sensibili in relazione ai reati societari

Si segnala che, l'inserimento dei dati contabili e delle altre informazioni rilevate in seguito all'operatività aziendale, oltre che gli aspetti propriamente di valutazione delle poste bilancistiche (es. valutazione del magazzino) sono compito del personale Tarkett, presso la propria sede di operativa di Narni Scalo (Tr).

Ciò precisato, le principali attività che Tarkett, come già esposto supra sub 2.10.4 del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili.
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.
- gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i Soci.

Tra esse, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati di cui sopra nelle seguenti attività:

1. predisposizione del bilancio e dei documenti contabili;
2. inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
3. raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale e degli altri documenti contabili di periodo;
4. stima delle poste di bilancio;
5. predisposizione della bozza di progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
6. installazione, manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi aziendali.

Dette attività sono state trattate, per uniformità di presidi proposti nell'ambito della gestione delle attività informatiche ed elettroniche di Tarkett. Pertanto i protocolli ed i presidi ivi indicati sono da intendersi qui riportati.

In ogni caso, anche per i reati risultati non applicabili a Tarkett, ricordiamo sin d'ora il principio ispiratore generale, per cui è vietato a chiunque avere comportamenti contrari ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nelle parti prima e seconda del presente Modello, indurre un cliente o un altro soggetto ad assumere atteggiamenti che non consentano il corretto funzionamento delle forze di mercato. La manipolazione del mercato comprende, tra l'altro, i casi riportati qui di seguito:

- diffusione di informazioni false o ingannevoli relative al mercato o al prezzo o valore di un investimento.
- agire al fine di determinare il prezzo degli strumenti finanziari
- richiedere, indurre o assistere qualcun altro nella conclusione di azioni illecite o di manipolazione.

Ogni dipendente è tenuto a contattare l'OdV se non si è sicuri che un'azione intrapresa o che si intende intraprendere, o che le istruzioni impartite da terzi, possano rappresentare in qualsiasi modo un comportamento inadeguato.

Come abbiamo riportato già sopra, ogni collaboratore di Tarkett deve rispettare tutte le leggi applicabili e gli altri requisiti normativi applicabili alle sue attività per conto della società. I collaboratori devono inoltre attenersi a standard di integrità e comportamento elevati.

Resta, quindi, scontato che in ogni rapporto con i terzi, le istituzioni e le Autorità di Vigilanza – ove ve ne fossero -, ed in ogni comunicazione che Tarkett presenta, invia, o comunque fornisce alle suddette entità, ed, in particolare, ma non esaustivamente:

- la matrice dei conti;
- il bilancio;
- le informazioni contabili;
- i registri infortuni;
- ogni altra comunicazione sociale;

ogni dipendente, dirigente, collaboratore o consulente esterno di Tarkett si impegna, per quanto di sua conoscenza e di sua competenza, a fornire scrupolosamente informazioni veritiere, chiare, precise e complete.

3.3.2 Regole specifiche valide per le attività sensibili inerenti ai reati societari.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella Parte Prima e Seconda del presente Modello e nel Codice etico:

- assicurazione, nel rispetto di norme di legge e delle direttive ricevute, dello svolgimento delle attività amministrative, contabili, finanziarie e assicurative della Società;
- assicurazione e verificare dell'ottimizzazione dei flussi finanziari;
- assicurazione del controllo di gestione dell'Azienda;
- confrontare, analizzare ed adottare misure correttive alla luce di eventuali problemi, lacune o punti deboli emersi;
- garantire il coinvolgimento tempestivo delle Autorità competenti per evitare di compromettere la Società (ad es, con una denuncia sporta con eccessivo ritardo).

L'insieme di regole di cui al presente paragrafo, unitamente al sistema di controlli e procedure che Tarkett attua al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione anche tra privati, comporta:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il contenimento al minimo dei regali e benefits per clienti;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- donazioni come da policy societaria;
- la formazione continua del personale circa l'agire etico.

Tarkett si impegna a tutelare la reputazione dei propri clienti e dipendenti.

Eventuali violazioni di detti standard possono portare ad azioni disciplinari nei confronti del dipendente - compreso il licenziamento – e, nel caso in cui il trasgressore sia esterno, la cessazione del vincolo contrattuale che lega la società al soggetto medesimo (e.g. rescissione ad *nutum* del contratto con richiesta di danni), sia questo un procacciatore di affari, un agente o altro.

Inoltre, sempre al fine di prevenire la “corruzione tra privati” - fattispecie di reato introdotta all'Interno del d.lgs 231/2001 dal d.lgs 190/2012 l'ufficio contabile provvederà a strutturare un sistema (anche software) atto a confrontare i parametri medi identificati con le singole fatture emesse. Qualora alla luce di detto controllo dovesse risultare una rilevante discrepanza in uno degli indici valutati - ad esempio un prezzo di vendita superiore del 30% a quello praticato ad altri, date le medesime condizioni -, il Responsabile amministrativo dovrà richiedere spiegazioni, anche via posta elettronica al Responsabile commerciale.

Se le stesse non dovessero pervenire entro 10 giorni dalla richiesta o destassero qualsivoglia dubbio, il Responsabile amministrativo deve prontamente riferirne all'Organo amministrativo, sempre a mezzo di una comunicazione scritta, senza formalità. L'Organo amministrativo se del caso, a sua volta, provvederà ad informare l'OdV, fornendo copia delle comunicazioni di cui dispone alla prima riunione utile.

Il Responsabile amministrativo per ogni anomalia verificatasi, deve, inoltre, redigere e conservare a sua cura il citato breve *report* esplicativo nel quale deve, in ogni caso, specificare: la data, i soggetti coinvolti, il luogo, l'anatura ed il quantum di discostamento dall'indice di riferimento. Tali report devono, poi essere conservati all'interno di un apposito registro delle anomalie, il cui mantenimento è sempre in capo al responsabile commerciale.

Qualora un dipendente dovesse venire a conoscenza - o dovesse anche soltanto sospettare - un caso di corruzione o di un tentativo di corruzione in violazione del presente paragrafo questi dovrà immediatamente informare il proprio superiore e/o attivare una procedura di tutela della segnalazione. Nel caso in cui un dipendente dovesse sospettare o

venire a conoscenza del fatto che fondi detenuti da Tarkett sono destinati a tramutarsi in tangenti, dovrà immediatamente fare un rapporto al proprio superiore gerarchico o attivare una procedura di tutela della segnalazione. I dipendenti devono essere consapevoli del rischio potenzialmente più elevato inerente le "Persone Politicamente Esposte".

Tarkett si impegna a confrontare, analizzare ed adottare misure correttive alla luce di eventuali problemi, lacune o punti deboli emersi.

Tarkett, al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di corruzione in tutte le attività commerciali rivolte ai clienti; nelle funzioni di supporto e funzioni di controllo si impegna a:

- redigere, se del caso, specifiche procedure (utilizzando un approccio basato sul rischio), atte a ridurre il rischio di corruzione su tutti i clienti aziendali e sui terzi fra i quali, agenti, fornitori, e partner commerciali;
- effettuare una *due diligence*, già sopra menzionata, sui soggetti anzidetti prima della stipula del contratto e, ove si tratti di rapporti di durata, con successiva cadenza annuale;
- verificare che tutti i contratti con un soggetto terzo siano conformi alle norme vigenti;
- verificare che il pagamento avvenga solo nei confronti del fornitore dei servizi o agenti autorizzati e che tutti i pagamenti effettuati siano trasparenti e registrati;
- verificare che non vi siano corresponsioni da parte della società stessa destinate personalmente e direttamente a persone riconducibili ad una parte contrattuale;
- verificare che:
 - qualsiasi pagamento effettuato a qualsiasi agente o intermediario sia adeguato per i servizi resi, ed in linea con i tassi di mercato, nonché con l'accordo vigente tra le parti;
 - nessuna parte di tale pagamento venga mai trasferita come tangente;
 - venga redatto un registro con i dati e i nomi di tutti gli agenti o intermediari nonché tutti i pagamenti effettuati;
 - venga effettuato un regolare e sistematico controllo dei conti;
 - il processo autorizzativo per i pagamenti sia rispettato.

Quanto sopra è particolarmente afferente alle funzioni marketing e commerciale. I soggetti che operano in tali ambiti, così come gli Agenti ed i Procacciatori di affari, sono tenuti a rispettare rigidamente i principi generali di comportamento sopra specificati.

Sono ammesse solo donazioni a scopi benefici. Se i fondi sono donati a nome di Tarkett per tali scopi benefici, l'attività o funzione all'interno della Società che agisce in qualità di donatore deve effettuare la donazione direttamente ad un organismo riconosciuto di beneficenza e non può mai effettuarla attraverso un altro ente.

Tutti i dipendenti interessati dovrenno ricevere una formazione in materia di (anti)corruzione. Dettà attività di formazione dovrà differenziarsi a seconda del loro ruolo, organizzazione e competenza.

I soggetti apicali di riferimento dell'area interessata (a titolo esemplificativo e non esaustivo – marketing e commerciale) deve tenere un registro relativo all'attività di formazione dei dipendenti. All'interno di questo registro dovranno essere indicate le generalità del dipendente, del docente intervenuto, le date relative all'attività di formazione, nonché, succintamente, i contenuti della stessa.

Deve essere, inoltre, prevista una procedura chiara, rivolta agli stessi soggetti di cui sopra, che stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione;

In materia di redazione di bilancio, questo viene predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione.

Il responsabile dell'area amministrativa è incaricato di strutturare procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

L'ODV, ove ritenuto necessario, potrà richiedere, anche via mail, informazioni al Collegio Sindacale anche per verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

La società deve dotarsi di un sistema sanzionatorio interno, con particolare riferimento ai reati societari. Tale sistema disciplinare è riferito a quello previsto dal presente modello.

Periodicamente (o con maggior frequenza, se necessario) deve essere altresì prevista un'attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti della società che, a qualunque titolo, presente modello, gli elementi di contabilità industriale, nonché sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;

Tutte le attività sensibili elencate, devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Con riferimento alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni sociali, Tarkett si riporta integralmente alle procedure di Gruppo già esistenti e, in particolare, alla procedura denominata TRACE "Tarkett Risks and Controls Evaluation".

Detta procedura dovrà necessariamente essere portata a conoscenza dell'ODV.

Comunque, i dipendenti di Tarkett che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

3.4 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Come premesso, questa categoria di reati è risultata sensibile per l'attività svolta da Tarkett. Pertanto, è necessario apprestare ogni sforzo che risulti idoneo ad eliminare o, ove ciò risulti impossibile, a ridurre il più possibile il rischio di infortunio di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività di Tarkett.

Premesso che la Società si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività di Tarkett.

Il modello organizzativo, al fine di rendere efficace la prevenzione degli infortuni sul lavoro, propone azioni mirate volte a garantire l'integrazione tra i sistemi aziendali già predisposti in attuazione della normativa di settore (D. Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 106/2009) e delle direttive tecniche volontarie.

Tarkett ha implementato e mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle disposizioni normative contenute nel modello di certificazione etica SA 8000:2014 di cui la Società ne è in possesso.

La Società ha altresì come obiettivo di essere in linea con la normativa tecnica BS OHSAS 18001:2007 .

In virtù di questo, la società garantisce tra l'altro:

- ambienti di lavoro salubri e conformi alle normativa specifiche;
- macchine ed impianti conformi alle normative vigenti, anche di derivazione comunitaria;
- la formazione, informazione ed addestramento di ogni lavoratore per la specifica mansione svolta;

- la presenza degli addetti alla squadra di emergenza, specificamente formati;
- la visita medica, anche preassuntiva, per le mansioni a rischio, compresa la costante sorveglianza sanitaria specifica per mansione.

Inoltre, Tarkett utilizza procedure organizzative e operative (v. lista procedure gestionali allegata al modello), in grado di monitorare il rischio di eventi infausti per la salute dei lavoratori e la salubrità dei luoghi. Si tratta delle procedure contenute nel documento denominato “Documento valutazione rischi” (che si allega al presente Modello e da considerarsi parte integrante).

Tutti questi documenti sono parte integrante del Modello organizzativo, costituendo la modalità di abbassamento del rischio di commissione dei reati in esame.

Tale struttura consente l'efficace gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, verificata attraverso report periodici. Sempre in conseguenza dell'attuazione della medesima, Tarkett indice riunioni periodiche con i soggetti interessati e tiene - aggiornata e disponibile a tutti i dipendenti - una statistica degli infortuni.

Viene svolto periodicamente un audit sul rispetto di tutte le procedure indicate dalla legge, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente modello.

Oltre ad esse Tarkett si impegna alla:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

L'OdV riceve le comunicazioni più rilevanti generatesi in base alla procedura sopra esposta e pone in essere le necessarie azioni. Inoltre, l'organismo verifica periodicamente che la procedura di segnalazione sia efficiente e costantemente aggiornata, ove necessario.

Coadiuvano l'OdV, nell'attività di vigilanza tutti i soggetti preposti, ed indicati dalla legge e dai protocolli adottati in Tarkett, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla salubrità dei luoghi di lavoro. Essi sono tenuti a comunicare ogni violazione delle regole e delle procedure relative alla sicurezza ed indicate nel compendio documentale allegato al presente Modello.

In linea generale, la politica della Società in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica;
- gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007, anche attraverso il sistema di gestione World Class Manufacturing Sicurezza e dalla norma internazionale BSOHSAS 18001 .

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("R.S.P.P."), individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è quantomeno formalizzata con lettera del Legale Rappresentante (c.d. Datore di Lavoro) della società;
- nomina del Medico Competente, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria;
- individuazione e nomina degli addetti al Primo Soccorso, alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e con cadenza triennale frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera firmata dal Datore di Lavoro e controfirmata dall'interessato.

- Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

- I dipendenti provvedono ad eleggere i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S."). Gli R.L.S., una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.
- Dirigente Delegato che viene nominato dal Datore di Lavoro con una procura speciale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 .

- Valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile.

- Interventi di informazione e formazione

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale. In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza;
- Incontri informativi anche a personale esterno relativo ad attività svolte nel ciclo produttivo.

- Attività svolta nel corso dell'anno

- R.S.P.P. effettua sopralluoghi con cadenza periodica, valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ad essere informati in occasione dei suddetti sopralluoghi, sono in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del R.S.P.P. e possono comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il R.S.P.P. provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal R.S.P.P., vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Prova mensile di evacuazione per reparto. Su turnazione mensile, per ogni area aziendale e sulla base di un calendario, viene organizzata la prova di evacuazione di una particolare area. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal R.S.P.P., vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Viene organizzata con cadenza annuale una riunione a cui partecipano: il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il R.S.P.P., i R.L.S., il Dirigente

Delegato ed ogni altro soggetto afferente al sistema di prevenzione e protezione di Tarkett che sia opportuno invitare.

In occasione della suddetta riunione vengono affrontati i seguenti argomenti:

- verifica della validità del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione ad eventuali cambiamenti o modifiche subentrate nel corso dell'ultimo anno, all'attività dell'azienda o agli ambienti di lavoro;
- illustrazione ed analisi di eventuali modifiche normative emanate nel corso dell'anno;
- relazione sulla situazione sanitaria dell'azienda (Medico Competente);
- analisi della situazione infortunistica;
- verifica del numero di addetti pronto soccorso e prevenzione incendi presenti in azienda;
- eventuali criticità emerse dalla prova di evacuazione;
- programma interventi di informazione e formazione;
- eventuali problematiche emerse ed affrontate nel corso dell'anno;
- ogni altra materia espressamente indicata dalla legge;
- varie ed eventuali.

Al termine della riunione viene redatto un verbale specifico firmato da tutti i partecipanti.

- Secondo la tempistica prevista dal D.Lgs. 106/2009, e quindi anche a seguito di assenze dovute a malattie protratte per oltre 60 giorni, Tarkett provvede ad acquisire il certificato medico frutto della nuova visita del medico competente relativo alla idoneità alla mansione del singolo lavoratore e ad inviarlo sia all'OdV che all'INAIL.
- Invia annualmente all'Organismo di Vigilanza la comunicazione, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e che verrà conservata nelle modalità concordate con il medico competente e secondo le disposizioni di legge.

In ogni attività operativa - o comunque valutabile a rischio di commissione degli illeciti di cui trattasi - deve essere calcolata l'incidenza del costo sostenuto per il sistema di prevenzione e protezione e di sicurezza del luogo di lavoro. Tale costo non può essere oggetto di ribasso in fase di contrattazione con i clienti, né nei contratti di vendita.

Tutte le norme ed i presidi di cui al presente capo sono da considerarsi comunque da implementarsi, anche fuori dal preventivo di spesa assegnato all'OdV, di cui *supra sub* 2.3 parte II.

3.5 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

3.5.1 Regole generali

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il terrorist financing è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra money laundering e terrorist financing è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, *"fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro"*, all'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che *"fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro"* e, infine, all'art. 648 ter, il reato di *"Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"*, punisce *"chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro"*.

Il D. Lgs. 231/2007, all'art. 2, afferma che *"Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione". Sempre "ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".*

Inoltre, *"Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo"*.

Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un'operazione sospetta, il comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 213/2007 sancisce che *"La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive"*.

Ciò premesso, sono risultate a rischio, peraltro residuale, poche attività svolte in Tarkett. Anche per l'appartenenza della stessa ad un Gruppo, larga parte della funzione acquisti viene gestita e approvata dalla Capogruppo. Cionondimeno, ottemperando ad esigenze prudenziali, risultano a rischio, sempre residuale, alcune attività poste in essere da Tarkett con soggetti terzi (si considerino in particolare i rapporti contrattuali con i fornitori).

Si precisa tuttavia che, anche queste attività sono risultate svolte in collaborazione con la Capogruppo, pertanto valgono qui i presidi indicati nel modello di quest'ultima.

Inoltre, essendo la fase di acquisto quella considerabile a rischio di commissione di questa tipologia di illeciti, si richiama qui quanto espresso sopra sub 3.1.

3.5.2 Regole specifiche per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti reati, i destinatari del presente Modello, oltre a conformarsi alle prescrizioni del codice etico e ai principi generali contenuti nella parte prima e seconda del Modello, devono impegnarsi ad attuare i seguenti controlli preventivi, tarati in modo specifico sui rischi in oggetto:

- la società deve effettuare verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato ecc)¹³;
- deve essere prevista ed attuata una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

¹³ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- devono essere previsti ed attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono aver riguardo alla sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- devono essere previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, ecc.);
- verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari;

Con specifico riferimento all'autoriciclaggio, i destinatari del presente Modello, fermo restando le misure già adottate per prevenire il rischio della commissione dei predetti reati, devono impegnarsi ad adottare protocolli comportamentali e presidi di controllo incentrati sulle modalità di utilizzo del denaro e di altre utilità, cercando di limitare la probabilità al ricorso a comportamenti e tecniche idonei ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita delle provviste.

Sarà opportuno stabilire regole e controlli rigorosi sulle operazioni come giroconti, cambio assegni, compensazione debiti/crediti, conferimenti, e quanto altro possa rendere più difficile la tracciabilità delle operazioni di contabilità aziendale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto.

3.6 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati transnazionali e protocolli generali per lo svolgimento delle attività sensibili

E' stata riscontrata una remota sensibilità di Tarkett alla consumazione di questi illeciti ed un bassissimo livello di rischio anche per queste residuali attività.

Si ricorda che per evitare i reati di:

- riciclaggio internazionale (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – sempre connotato da profili internazionali - (art. 648 *ter* c.p.)
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

il riferimento - *prima facie* - è alle indicazioni del Codice Etico.

Inoltre, ai fini della prevenzione dei reati enucleati sopra in questa categoria, sono previsti i presidi che seguono, da attuarsi anche qualora siano poste in essere altre attività sensibili. Il riferimento in questo senso è, in particolare, ai rapporti (eventuali) con Pubblica amministrazione, nonché in ogni altra occasione in cui vi sia la possibilità di verifica di un reato rilevante ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Ancora, il presente paragrafo è – altresì - idoneo al fine di evitare:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)

3.6.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire i reati contro la Pubblica Amministrazione ed a garantire la trasparenza finanziaria.

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Tarkett, nonché dai suoi consulenti e partner, come già definiti nella Parte Prima del presente Modello organizzativo.

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino, specificamente nei rapporti con la Pubblica amministrazione, regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa della società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i principi e le regole procedurali che i dipendenti, i consulenti e partner di Tarkett sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello organizzativo;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.6.1.1 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico ufficio o servizio: elenco esemplificativo.

Il primo passo necessario, per individuare le “procedure sensibili” in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione, è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato. Solo così sarà possibile individuare quali soggetti, all'interno dell'organigramma societario, possono entrare in contatto, per via dell'attività professionale svolta, con dei pubblici ufficiali o degli incaricati di

pubblico servizio, diventando così – automaticamente – dei soggetti da monitorare per impedire la commissione di reati contro la P.A.

a) *Pubblici Ufficiali*

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha solitamente dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

- Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- Pubblica funzione amministrativa: a) disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi; b) caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;
- Norme di diritto pubblico: norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico;
- Pubblici Ufficiali stranieri: a) Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; b) qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese; c) qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

b) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è, allo stato, concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

In particolare, l’art. 358 cod. pen. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico. Tuttavia, il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati di seguito:

- Incaricati di Pubblico Servizio: coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- Pubblico servizio: un’attività che sia: a) disciplinata da norme di diritto pubblico; b) caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e

certificativa (tipici della Pubblica funzione amministrativa); c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale; d) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale .

3.6.1.2 Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica amministrazione, altre attività sensibili

Non risultano attività sensibili con la Pubblica amministrazione. Tuttavia si intendono approntare i seguenti protocolli a tutela dell'attività di Tarkett nei confronti della Pubblica amministrazione e per le altre tipologie di reato transnazionale.

Le residuali attività a rischio di reato per Tarkett sono le seguenti:

- eventuali rapporti con le istituzioni pubbliche sia locali che nazionali;
- adempimenti vari nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (es. adempimenti necessari per l'ottenimento di certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla materia urbanistico edilizia, adempimenti con la Camera di Commercio ecc) ;
- gestione delle ispezioni da parte della Pubblica amministrazione (es. visite ispettive sul rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro, accertamenti fiscali ecc.);
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio, per la realizzazione di opere, per la fornitura di beni o servizi), esecuzione dei predetti contratti;
- attività dirette all'ottenimento e alla gestione di contributi, finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche;

3.6.1.3 Regole generali per lo svolgimento delle attività sensibili, anche a garanzia della trasparenza finanziaria

Tutte le operazioni riguardanti attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti, nonché alle regole contenute nel presente Modello organizzativo.

Il sistema di organizzazione dell'attività di Tarkett deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc..) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) chiara descrizione dei flussi di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni della Società.

I suddetti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, ai dipendenti di Tarkett e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti ed ai Partners che collaborano con la società. Questi ultimi, così come tutti i fornitori, non possono essere pagati se non dietro presentazione di una fattura trasparente e chiara, ossia che contenga (o rinvii esplicitamente, allegandoli) a documenti idonei alla determinazione analitica del compenso dovuto, sempre paramentrato all'attività prestata.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente Modello organizzativo.

Più in dettaglio, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo, o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerto, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o prestazione gratuita che possa essere o, comunque, apparire connessa con il rapporto di affari con la Società, o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

In ogni caso, i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV.

- c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale costituito con gli stessi - definito analiticamente e per iscritto -;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Oltre ai presidi proposti nel prosieguo, gli specifici protocolli interni, frutto della valutazione dei rischi effettuata in Tarkett, combinata con le indicazioni di legge, del codice etico, delle linee guida di Confindustria, della dottrina e della giurisprudenza in tema, nonché delle regole interne al Gruppo.

3.6.1.4 Regole specifiche per lo svolgimento delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Prima del presente Modello:

- ai dipendenti, consulenti e partner che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con soggetti che abbiano commesso taluno dei reati previsti nel d. lgs. 231/01 oppure con la P.A. per conto di Tarkett o di suoi delegati, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega formalizzata per i dipendenti ovvero con clausola *ad hoc* nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve essere immediatamente informato l'OdV, con nota scritta;
- il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto del criterio delle pari opportunità, e deve riflettere le effettive esigenze aziendali, sì da evitare qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo nelle fasi di assunzione;
- l'erogazione delle retribuzioni deve essere disciplinata da un'apposita procedura documentabile, al fine di evitare pagamenti non dovuti o non autorizzati;
- la liquidazione di rimborsi spese, commissioni, premi, trasferte ecc deve essere disciplinata da un'apposita procedura che ne stabilisca i presupposti formali e sostanziali;
- il sostenimento delle spese di rappresentanza da parte dei dipendenti, del management ecc deve essere documentabile e disciplinato da un'apposita procedura;
- i contratti tra Tarkett e i consulenti e i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i consulenti e con i partner devono contenere apposite clausole che vincolino le parti al rispetto del D.Lgs. 231/2001;

- i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura adeguatamente documentata;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza del Modello Organizzativo della Società, della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal decreto in parola (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o di *partnership*), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere inoltre contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi, delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, clausole penali);
- l'OdV deve prevedere delle procedure di controllo dell'attività dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti, e laddove siano previste delle eccezioni a tale regola, devono essere stabiliti dei limiti precisi all'utilizzo del denaro contante (ad es. dei limiti di spesa);
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di partner o consulenti, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- l'OdV deve prevedere appositi canali di comunicazione per riferire presunte irregolarità;
- ai procedimenti giudiziari, alle ispezioni tributarie e amministrative, (es. ispezioni e controlli sulla sicurezza e igiene del lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere tempestivamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- gli acquisti devono essere autorizzati e registrati mediante apposite procedure (autorizzazione fatture e pagamento fornitori, controllo delle fatture passive);

- i prezzi e le condizioni di vendita praticati alla clientela devono essere determinati in base ad un'apposita procedura;
- qualora siano realizzate attività di negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio, mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), è necessario che di esse sia data opportuna evidenza, essendo tali operazioni considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Prima e Seconda del presente Modello organizzativo), l'OdV effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, quali i Responsabili delle varie funzioni aziendali, controlli a campione sulle Attività Sensibili sopra descritte, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Seconda.

3.6.1.5 Regole specifiche per la prevenzione dei reati in tema di erogazioni pubbliche

Un paragrafo a parte meritano i processi di ottenimento dei finanziamenti pubblici e la gestione di qualsivoglia rapporto con Pubblici Ufficiali, nonostante il rischio di commissione di questi illeciti nell'ente non sia considerabile rilevante.

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, che già rappresentano un baluardo contro questa tipologia di crimini, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Prima del presente Modello:

- specifica previsione nel Codice Etico del divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica;
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica;

- programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola.

3.7 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dell'abbandono dei rifiuti.

Vista l'implementazione in Tarkett della normativa tecnica ISO 14001, i presidi e le attività specifiche ivi previste costituiscono il primo e fondamentale baluardo contro il rischio di commissione di questi reati e sono parte integrante del presente modello.

Insieme ad essa rilevano il World Class Manufacturing Ambiente, unitamente a tutte le Procedure del sistema ambientale.

Inoltre, l'azienda mantiene l'adeguatezza del sistema ambientale, compreso l'adeguamento al sistema gestionale c.d. SISTRI e successive variazioni o integrazioni vigenti pro tempore.

Tutte le attività in questo settore sono svolte secondo quanto disposto dalla determinazione del Dirigente della Provincia - servizio ambiente. La verifica del corretto adempimento a tutte le procedure anzidette è posta in capo al R.S.G.A.

Al fine di evitare la commissione dei reati ambientali previsti dall'art.192 primo comma (Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo) e secondo comma (Immissione di Rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee) del d. lgs. 152/06, nonché la commissione di illeciti ambientali, oltre all'implementazione della normativa tecnica, il personale afferente a Tarkett si impegna a:

- rispettare il codice etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
- rispettare il sistema c.d. SISTRI;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività, ai prodotti e ai servizi offerti al mercato;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti, identificandoli con opportuni codici CER;
- compilare e tenere diligentemente il registro rifiuti ed i relativi formulari in tutte le loro parti;
- verificare e conservare tutte le autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti affidato a terzi;
- conservare le c.d. "quarte copie" dei formulari relativi ai rifiuti prodotti;
- predisporre ed implementare un piano di formazione/informazione sulla gestione dei rifiuti, costante e rivolto a tutti;
- individuare procedure idonee per la gestione dei rifiuti, atte ad evitare abbandoni sul suolo e nel sottosuolo;

- individuare procedure idonee per la gestione dei rifiuti, atte ad evitare abbandoni nelle acque superficiali e sotterranee;
- predisporre programmi e procedure per l'effettuazione di periodici audit di verifica del rispetto delle procedure adottate.

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a sanzionare le inadempienze, secondo quanto disposto nel paragrafo inerente le sanzioni.

3.8 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti contro l'industria e il commercio.

Al fine di garantire la corretta corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente consegnato, Tarkett ha predisposto una procedura idonea al controllo costante della qualità dei prodotti durante tutta la fase di realizzazione. Per cui, il prodotto finito e pronto per la consegna deve avere le caratteristiche minime richieste dal cliente e concordate preventivamente. Detta procedura è specificata nella sezione n. 7 del Manuale, nella procedura PAQ 8.3.0 - prospetto CQ e nelle procedure operative di cui alla lista del 02 03 2010).

Inoltre, ogni responsabile commerciale per l'Italia, per quanto concerne beni venduti in paesi esteri, deve verificare che il cliente sia reso edotto delle possibili variazioni – fisiologiche e non gestibili da Tarkett – del prodotto venduto. In ogni caso, il responsabile commerciale deve vigilare affinché siano sempre correttamente ed esaurientemente fornite tutte le informazioni relative al prodotto. L'amministratore verifica, a campione, il rispetto di questa procedura.

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra anche attraverso ispezioni "a campione", ovvero con i metodi che riterrà più opportuni, e provvede a sanzionare le inadempienze secondo quanto disposto nel paragrafo inerente le sanzioni.

Allegati

1. codice etico di gruppo;
2. organigramma e ripartizione delle funzioni;
3. deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
4. documentazione inerente precedenti accadimenti rilevanti (es. precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica, ovvero libro infortuni, etc ...);
5. regolamenti operativi e procedure formalizzate anche di Gruppo;
6. sistemi di gestione implementati sulla base di normative tecniche (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004), nonché le relative certificazioni;
7. documento di valutazione rischi;
8. lista procedure operative;
9. protocollo INF 01;
10. sistema di auditing interno al Gruppo;
11. sistema sanzionatorio esistente;